

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. **CXIX**

N. 2

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHEGGI (Anno 1993)

(articolo 28 della legge 24 marzo 1989, n. 122)

PRESENTATA DAL MINISTRO PER LE AREE URBANE
(SPINI)

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1994

11-MAU-PAR-0002-0

I N D I C E
—

1. — PREMESSA	Pag.	9
2. — IL FENOMENO DEL TRAFFICO	»	9
3. — STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 MARZO 1989, N. 122	»	12
4. — CAUSE CHE NE HANNO RITARDATO GLI EFFETTI	»	17
5. — PROSPETTIVE FUTURE	»	22
6. — CONCLUSIONI	»	25
7. — ALLEGATI:		
A) Schede illustrative	»	27
B) Normativa di riferimento	»	65

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 24 MARZO 1989, N. 122 CONCERNENTE
« DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHEGGI »
(Anno 1993)



Al Ministro per le Aree Urbane

RM

Roma 18 MAR. 1994

DAU Prot. n. 389

Caro Presidente

Ai sensi dell'art. 28 della legge 24 marzo 1989 n. 122 trasmetto, in allegato, la Relazione 1993 sullo stato di attuazione della legge medesima.

Tale Relazione, però, costituisce l'ultimo documento con il quale il Dipartimento delle aree urbane riferisce al Parlamento sulla richiamata legge. Infatti l'articolo 12, della legge recante " Interventi correttivi di finanza pubblica " (Legge 537/93), nel trasferire le competenze e le risorse alle Regioni (comma 1), ha anche attribuito la vigilanza sulla materia alla Conferenza Stato-Regioni (comma 3).

Per quanto sopra, a decorrere dal 1994, la Relazione in argomento dovrà essere predisposta dalla Segreteria della Conferenza medesima.

Caro Presidente

Valdo Spini
(Valdo Spini)

=====

Sen.
Prof. Giovanni Spadolini
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
00186 ROMA



Il Ministro per le Aree Urbane

Roma 18 MAR. 1994

DAU Prot. n. 390

Cons. Presidenza

Ai sensi dell'art. 28 della legge 24 marzo 1989 n. 122 trasmetto, in allegato, la Relazione 1993 sullo stato di attuazione della legge medesima.

Tale Relazione, però, costituisce l'ultimo documento con il quale il Dipartimento delle aree urbane riferisce al Parlamento sulla richiamata legge. Infatti l'articolo 12, della legge recante " Interventi correttivi di finanza pubblica " (Legge 537/93), nel trasferire le competenze e le risorse alle Regioni (comma 1), ha anche attribuito la vigilanza sulla materia alla Conferenza Stato-Regioni (comma 3).

Per quanto sopra, a decorrere dal 1994, la Relazione in argomento dovrà essere predisposta dalla Segreteria della Conferenza medesima.

ambasciatore
ten

Valdo Spini
(Valdo Spini)

=====

On.

Dott. Giorgio Napolitano
Presidente della
Camera dei Deputati
P.zza Montecitorio
00186 ROMA



1. — PREMESSA.

La legge 24 marzo 1989, n. 122, concernente « Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree maggiormente popolate » prevede, all'articolo 28, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per la sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, riferisca al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, circa lo stato di attuazione della legge medesima.

In relazione a ciò, per quanto attiene all'anno 1993, si presenta la seguente Relazione che, cercando di delineare, preliminarmente, il quadro della mobilità urbana negli anni '80 (sulla quale la legge n. 122 del 1989 doveva portare correttivi), illustra, poi, lo stato di attuazione della legge stessa individuando, anche, le cause che ne hanno rallentato l'attuazione.

La Relazione, peraltro, risulta ancor più significativa in quanto essa viene redatta nel momento del trasferimento delle competenze e delle risorse alle Regioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Tale aspetto sarà trattato nell'apposito capitolo « Prospettive future ».

2. — IL FENOMENO DEL TRAFFICO.

Prima di dare inizio alla presente Relazione sullo stato di attuazione della legge 24 marzo 1989, n. 122 sui parcheggi, è opportuno premettere che la stessa, unitamente a quelle sulle metropolitane (legge 22 dicembre 1986, n. 910 e legge 26 febbraio 1991, n. 211) ed a quella sulle piste ciclabili (legge 28 giugno 1991, n. 208), costituisce uno strumento qualificante della strategia avviata per la decongestione dei centri urbani dal traffico veicolare a motore e per la riduzione del tasso di inquinamento.

Non è possibile, in questa sede, esaminare le cause che hanno portato all'attuale esasperazione del fenomeno stesso, in quanto l'indagine richiederebbe un'analisi approfondita su vari fattori che interagiscono.

È opportuno, però, rilevare che il fenomeno, forse, poteva essere ridotto se fosse stato oggetto di attento monitoraggio e, conseguentemente, se si fossero adottati i necessari correttivi per un armonico sviluppo dei trasporti.

Ciò non è avvenuto, anche, per carenza di strumenti legislativi.

L'unico riferimento normativo, invero inadeguato ed evanescente, è stato il « Testo Unico sulla disciplina della circolazione stradale », emanato dal Governo con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, su delega del Parlamento (legge 4 febbraio 1958, n. 572).

A tale Testo Unico, così detto Codice della strada, ha fatto seguito il Regolamento di esecuzione che è stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il riferimento normativo menzionato, relativamente al Testo Unico, è l'articolo 4, comma 1, che attribuisce ai Sindaci dei Comuni l'adozione di ordinanze in relazione:

- alle esigenze della circolazione stradale;
- alle caratteristiche delle strade;
- alle esigenze di pubblica sicurezza;
- alla tutela del patrimonio.

È di tutta evidenza che le descritte ordinanze, definite puntualmente nell'oggetto e rigorosamente determinate nei motivi, sembrano prefiggersi lo scopo, più che altro, di un armonico andamento della circolazione stradale, più che il ridimensionamento del fenomeno « traffico ».

Nettamente insufficienti, quindi, ove si consideri che l'aumento della circolazione, negli ultimi venti anni, può cifrarsi intorno al 400 per cento, con punte di incremento urbano di oltre 10 volte.

La razionalizzazione del traffico, invece, non può prescindere da una idonea ed efficace strategia che deve articolarsi in:

a) interventi immediati che non comportino sensibili impegni finanziari e che utilizzino al massimo le risorse tecniche e strutturali disponibili;

b) interventi strutturali che comportino modificazioni del tessuto infrastrutturale ed urbanistico.

È evidente che i primi, ai quali si attribuisce la denominazione di Piani Urbani del Traffico (PUT), si caratterizzano, peculiarmente, dall'accorta ed armonica programmazione delle risorse disponibili.

Debbono, cioè, esprimere, in una visione programmatica e strategica di ampio respiro, scelte prioritarie di intervento quali i percorsi preferenziali, le isole pedonali, le corsie riservate, comprese le piste ciclabili, i parcheggi ecc.

È prevedibile che tali piani possano comportare limitati impegni finanziari che debbono, però, caratterizzarsi per gli alti profili di rendimento.

È in tale contesto che va inquadrata la legge n. 122 del 1989 sui parcheggi. Con essa si offre ai Comuni la possibilità di attuare opportune strategie mirate al superamento delle problematiche connesse allo stazionamento urbano, in un quadro di gestione integrata del controllo e della limitazione della circolazione.

Nell'ambito di questa finalità generale, la legge prevede l'erogazione, da parte dello Stato, di contributi per la realizzazione di parcheggi di interscambio, caratterizzati da ampia prevalenza di posti auto pubblici a rotazione (min. 70 per cento).

I soggetti beneficiari delle agevolazioni di che trattasi sono i Comuni, ma l'artefice vero della programmazione è la Regione.

La legge, com'ebbe a riferire il Relatore all'atto della presentazione del provvedimento in prima lettura al Senato (A.S. 656), non intende, né potrebbe, risolvere tutti i problemi subito. Pur tuttavia essa vuole essere una concreta risposta per l'avvio del processo di adeguamento delle città alle esigenze del traffico.

Inoltre la legge, al fine di permettere il superamento dei nodi che spesso ostacolano la realizzazione delle opere pubbliche, propone soluzioni che consentono, pur nel rispetto delle competenze ed autonomie locali e regionali, di superare gli impedimenti amministrativi, attraverso intese od accordi, la cui forza cogente viene modulata in funzione delle varie situazioni.

In tale ottica opera, per esempio, il potere sostitutivo del Ministro per i problemi delle aree urbane, nel caso in cui la Regione competente non formalizzi il rigetto, anche parziale, del programma comunale dei parcheggi.

Per disegnare, con estrema sintesi, l'architettura della legge n. 122 del 1989, può dirsi che l'assetto normativo prefigura la costituzione di un Fondo (articolo 1), per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione dei parcheggi.

Gli interventi si articolano:

in opere da eseguirsi presso la generalità dei Comuni che possiedono i requisiti legislativamente previsti (articoli da 2 a 5);

ed opere mirate al decongestionamento delle 15 città ad alta tensione di traffico, elencate dalla medesima legge (articoli da 6 ad 8) (vedasi all. A1).

Per quanto attiene alle modalità per accedere al contributo statale, va detto che l'operazione viene avviata dalla Regione. Questa, con proprio atto, individua i Comuni tenuti all'adozione di un Programma Urbano Parcheggi (PUP). L'adempimento, ovviamente, non è previsto per l'articolo 6 in quanto le 15 città ad alta tensione di traffico vengono individuate direttamente dalla legge.

Adottato il Programma Urbano Parcheggi, che deve trovare la sua matrice nel più ampio e già illustrato Programma Urbano del Traffico, il Comune lo trasmette, per l'approvazione, alla Regione competente. A quest'ultima fanno capo due funzioni di estrema importanza:

l'approvazione del programma e l'individuazione degli interventi prioritari.

Con la prima, e cioè con l'approvazione del programma, ogni intervento che comporti variazione agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce, di per sé, variante agli strumenti stessi. Inoltre l'atto di approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere.

Con la seconda, invece, nell'ambito del programma adottato dal Comune, la Regione individua gli interventi che, per qualità intrinseche o per motivi di urgenza, debbano essere considerati prioritari.

Tale approvazione e tali indicazioni vengono trasmesse al Ministro per i problemi delle aree urbane che, tenuto conto della cornice finanziaria, determina gli interventi e la somma massima da ammettere a contributo.

Quest'ultimo, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4 e 7 della legge n. 122 del 1989 con l'articolo 6 del Regolamento di cui al decreto ministeriale n. 41 del 1990, si diversifica a seconda del regime giuridico realizzativo.

1. — Nel caso in cui venga realizzato e gestito direttamente dal Comune, il contributo, commisurato alla spesa massima ammessa, si concreta nel 90 per cento della rata di ammortamento del mutuo quindicennale appositamente stipulato con la Cassa depositi e prestiti.

2. — Nel caso in cui l'intervento venga realizzato, invece, attraverso l'affidamento in concessione, il contributo viene erogato, per 15 anni, direttamente al concessionario, nell'importo pari al 4,2 per cento semestrale, della somma ammessa a contributo.

La legge, in complesso, autorizza interventi per lire 3.500 mld., di cui lire 2.000 mld. a favore dei 15 Comuni ad alta tensione di traffico e lire 1.500 mld. a favore dei restanti Comuni.

La copertura viene data con limiti di impegno quindicennali che rappresentano, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (riforma alle norme di Contabilità generale dello Stato), il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi di che trattasi. (vedasi All. A 2).

3. — STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 MARZO 1989, N. 122.

I dati riepilogativi sullo stato di attuazione della legge, limitatamente alla fase di adozione dei provvedimenti di competenza delle « aree urbane », possono essere i seguenti.

A) Generalità dei Comuni (articolo 3).

Il programma è biennale (1989-1990). La somma massima autorizzata è di lire 1.500 mld. ripartita dalla legge (articolo 4, comma 4) in lire 1.000 mld. per il 1989 e in lire 500 mld. per il 1990.

Il tetto massimo di spesa, a livello regionale, è stato fissato con i decreti ministeriali 6 aprile 1990 e 27 settembre 1991.

Al 31 dicembre 1993, per quasi tutte le Regioni, risultano ammessi a contributo gli interventi relativi alla prima annualità.

La seconda annualità è stata disposta a favore delle seguenti regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Fa eccezione la regione Molise, che non ha approvato i programmi né ha individuato le priorità. Inespugnabilmente, neppure i Sindaci hanno avviato le procedure sostitutive con le certificazioni di silenzio assenso.

Il numero totale dei parcheggi positivamente verificati è di n. 456 per un totale posti auto di 138.366, di cui pubblici 131.704 (95 per cento circa). Il costo dichiarato, livello di progettazione di massima, è di lire 1.383 mld., di cui ammesse lire 1.077 mld. (78 per cento circa).

Lo scostamento della somma massima ammessa (lire 1.077 mld.) rispetto al limite fissato dalla legge (lire 1.500 mld.) è dovuto a due ordini di motivi: il primo tien conto delle Regioni che ancora non hanno approvato il programma relativo alla seconda annualità: Abruzzo, Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Lazio, Lombardia, Sardegna, Sicilia; il secondo tien conto della minore onerosità degli interventi nei centri urbani minori, rispetto ai costi *standards* (vedasi allegato A 3).

Circa la seconda annualità va anche detto che entro il 31 dicembre 1993 sono stati trasmessi, per il parere di competenza della Conferenza Stato-Regioni, provvedimenti relativi alla Regione Liguria ed alla Regione Puglia.

Questi, però, non sono stati portati all'esame della Conferenza stessa. Per quanto sopra, ai sensi della legge n. 537 del 1993, sono stati trasferiti alla competenza regionale, unitamente all'intera materia dei parcheggi.

Nel corso dell'anno 1993 sono stati emanati i seguenti decreti:

decreto ministeriale 18 febbraio 1993 relativo alla seconda annualità della Valle d'Aosta;

decreto ministeriale 18 febbraio 1993 relativo alla seconda annualità del Friuli-Venezia Giulia;

decreto ministeriale 5 marzo 1993 relativo alla modifica della prima annualità dell'Emilia-Romagna (Comune di Modena);

decreto ministeriale 5 marzo 1993 relativo alla modifica della prima annualità della Liguria (Comune di Chiavari);

decreto ministeriale 30 settembre 1993 relativo alla modifica della I annualità della Lombardia (Comune di Pavia);

decreto ministeriale 26 novembre 1993 relativo alla ulteriore modifica della prima annualità dell'Emilia-Romagna (Comune di Cesena);

decreto ministeriale 21 dicembre 1993 relativo alla seconda annualità del Piemonte.

Sotto il profilo della concretezza, l'anno 1993 ha visto il perfezionamento, sul piano contrattuale, dei seguenti interventi:

EMILIA-ROMAGNA.

Cesena:

Via Serraglio p.a. 240 ammesse lire 4.608 ml.

Ex Arrigoni p.a. 392 ammesse lire 980 ml.

Via Garampa p.a. 220 ammesse lire 7.040 ml.

Lugo di Ravenna:

Ospedale p.a. 500 ammesse lire 1.240 ml.

LOMBARDIA.

Sesto Calende:

Nord FF.SS. p.a. 102 ammesse lire 191 ml.

Pavia:

Neca P.zza Stazione p.a. 510 ammesse lire 7.148 ml.

PIEMONTE.

Ovada:

Stazione p.a. 123 ammesse lire 252 ml.

TOSCANA.

Arezzo:

Bisaccioni p.a. 800 ammesse lire 16.000 ml.

UMBRIA.

Perugia:

P.le Europa p.a. 634 ammesse lire 6.000 ml.

MARCHE.

Camerino:

Meccanizzato p.a. 550 ammesse lire 6.000 ml.

VENETO.

Bassano del Grappa:

Cimberle Ferrari p.a. 432 ammesse lire 5.600 ml. che si aggiungono a quelli già varati nel 1992 nei comuni di: Domodossola, Via Piave e Chatillon, Chameran (vedasi All. A 5).

B) Comuni ad alta tensione di traffico (articolo 6).

Il programma è triennale (1989-1990-1991). La somma massima autorizzata è di lire 2.000 mld., ripartita dalla legge (articolo 7, comma 3) in lire 500 mld. per il 1989, lire 500 mld. per il 1990 e lire 1.000 mld. per il 1991.

Il tetto massimo regionale di spesa è stato fissato con due decreti ministeriali 6 aprile 1990 e 8 aprile 1991.

Al momento sono stati emanati i provvedimenti di ammissione a contributo relativi alle tre annualità, per i soli comuni di Roma e Firenze che hanno completato il programma.

Entrambe, comunque, non hanno utilizzato completamente il relativo *plafond* individuale.

Restano da approvare i programmi della seconda annualità (in quanto non perfezionato l'*iter* amministrativo presso gli Enti locali) relativamente ai seguenti Comuni: Bari, Cagliari, Catania, Genova, Napoli, Reggio Calabria, Trieste.

Restano da approvare i programmi relativi alla terza annualità per tutti, indistintamente, i Comuni elencati nell'articolo 6 della legge n. 122 del 1989, fatta eccezione, come già detto, per i soli comuni di Roma e Firenze, che hanno programmato l'intero triennio.

In sintesi, comunque, possono riferirsi i seguenti dati complessivi: gli interventi positivamente verificati e, come tali, ammessi a contributo, sono 184, per un totale di 104.975 posti auto. Di questi 96.831 sono pubblici a rotazione (vedasi All. A 4).

Il costo preventivato degli interventi è di lire 1.812 mld. Il totale ammesso è di lire 1.165 mld.

Nel corso del 1993, sulla base di deliberazioni comunali e regionali di verifica dei programmi degli anni precedenti, effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 122 del 1989, si è provveduto ad emanare i seguenti decreti:

decreto ministeriale 16 luglio 1993 relativo alla modifica della prima annualità del Comune di Cagliari;

decreto ministeriale 15 ottobre 1993 relativo alla terza annualità del Comune di Firenze;

decreto ministeriale 23 dicembre 1993 relativo alla terza annualità del Comune di Roma.

Sul piano più propriamente della concretezza, l'anno 1993 è stato particolarmente significativo per il numero dei contratti attuativi sottoscritti.

Il 1992 già contava i seguenti interventi:

Roma: otto parcheggi realizzati in concomitanza con i campionati mondiali di calcio. Saxa Rubra, Cinecittà, Stazione Tiburtina, Partigiani, Maresciallo Giardino, Rebibbia, Stadio Flaminio. Posti auto realizzati n. 5.070. Somme ammesse a contributo lire 17,6 mld.

Firenze: S. Maria Novella-Piazza della Stazione. Parcheggio realizzato ed aperto al pubblico per 900 posti auto. Somma ammessa a contributo lire 7 mld.

Trieste: Fabbrica Macchine. Posti auto n. 810. Somma ammessa a contributo lire 9,8 mld. Foro Ulpiano. Posti auto n. 800. Somma ammessa a contributo 11,2 mld.

Il 1993, invece, ha registrato l'avvio dei seguenti interventi:

Roma: il Comune ha avviato un ambizioso programma di n. 52 interventi affidati in concessione di realizzazione e gestione all'ATAC. Gli interventi sono i seguenti:

Osteria del Curato, Arco Travertino, Stazione Tuscolana, Vitinia I, Stazione Tiburtina, Ponte Mammolo, Villa Bonelli, S. Maria Soccorso, P.zza Adriana, P.zza Lotario, Via Taranto, P.zza Indipendenza, Via Nizza, Via Labicana, Via Tripoli, Via Gravina, P.le Dunant, Via Popolonia, Via Barberini, Viale Angelico, Via dei Coronari, Magliana, Acilia Sud, Garbatella III, Vitinia II, La Storta, Montebello, Ostia Lido, Centro Carni, Torrino G.R.A., Casaletto, Pineta Sacchetti, Via Giolitti, Fontana Candida, Borghesiana, Finocchio, Graniti, P.le Eroi, V.le Ammiragli, P.zza Bologna, P.zza S. Giovanni di Dio, P.le Radio, Via Portuense, P.ta Maggiore, Via Ascianghi, Castro Pretorio, Via Bavaria, Beniamino Gigli, Largo Tassoni.

L'illustrato programma determinerà la creazione di complessivi n. 32.065 posti auto con l'ammissione a contributo di lire 284.293 ml.

Milano: gli interventi, in via di cantierazione, sono i seguenti:

Parcheggio Famagosta: n. 2.000 posti auto per lire 29.000 ml. ammesse a contributo.

Parcheggio S. Donato: n. 2.000 posti auto per lire 32.480 ml. ammesse a contributo.

Il Comune ha affidato la concessione di realizzazione e gestione alla Società « Metropolitana Milanese ».

Firenze: il Comune ha avviato altri 6 interventi, tutti significativi, per localizzazione e funzionalità:

Parterre: n. 1.000 posti auto con una somma ammessa di lire 10.500 ml.

P.zza della Calza: n. 240 posti auto con una somma ammessa di lire 600 ml.

Gelsomino: n. 200 posti auto con una somma ammessa di lire 500 ml.

Ghiberti: n. 400 posti auto con una somma ammessa di lire 5.600 ml.

Vittorio Veneto: n. 700 posti auto con una somma ammessa di lire 8.400 ml.

Peretola: n. 640 posti auto con una somma ammessa di lire 1.675 ml.

I parcheggi verranno realizzati da società comunali.

L'esperienza acquisita mostra chiaramente che è stata privilegiata la tipologia realizzativa della « concessione di realizzazione e gestione » rispetto a quella della « realizzazione diretta ». Nella individuazione dei concessionari si è fatto ricorso alle società comunali ed alle municipalizzate. (vedasi All. A 5).

4. — CAUSE CHE NE HANNO RITARDATO GLI EFFETTI.

A questo punto della Relazione, tenuti presenti gli elementi illustrati nel precedente capitolo, relativamente allo stato di attuazione della legge, sembra opportuno ricercare le cause che hanno ritardato, o bloccato, l'attuazione della legge.

È indubbio, infatti, che lo scarso tiraggio di una legge: pregevole, sotto il profilo delle finalità, importante, sotto il profilo dell'autorizzazione di spesa ed innovativa, sotto il profilo delle procedure, debba trovare una logica giustificazione nel ruolo impeditivo giocato da cause ben definite.

Peraltro va detto che, al fine di creare le condizioni più favorevoli alla realizzazione dei parcheggi, il Regolamento di attuazione della legge n. 122 del 1989, emanato con il decreto ministeriale n. 41 del 1990, nell'intento di agevolare gli Enti locali nella ricerca delle risorse finanziarie, aveva trasformato il contributo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge, pari al 90 per cento del tasso di interesse, in un contributo pari al 90 per cento della rata di ammortamento di mutuo appositamente stipulato con la Cassa depositi e prestiti.

Ciò in quanto la medesima Cassa, operando ad un saggio del 9 per cento, poteva offrire mutui con rata di ammortamento pari al 12,40 per cento.

Percentuale questa che, pur comprensiva della quota di rimborso capitale (3,40 per cento), risultava essere inferiore al tasso di riferimento adottato dalla legge n. 122 del 1989. Quest'ultimo era stato individuato nel tasso relativo alle operazioni di credito fondiario (allora fissato nel 13,75 per cento).

A ciò aggiungasi, poi, che la Cassa Depositi e prestiti poteva contare su risorse: pari a lire 8.000 mld., per mutui ordinari; e pari a lire 2.500 mld., per mutui autorizzati da leggi speciali. In totale, quindi, lire 10.500 mld. provenienti da risparmio postale.

Inoltre il CIPE, con deliberazione 20 dicembre 1990 (Vedasi Allegato B 3), aveva stabilito che gli interventi relativi alla realizzazione dei parcheggi, alla stregua delle opere fognarie, depurative, acquedottistiche, di illuminazione e stradali, dovessero ritenersi prioritarie rispetto alle altre.

Tutto faceva supporre, quindi, una forte ricaduta in termini realizzativi ed occupazionali.

Ciò, invece, non è avvenuto. Il freno ad una pronta attuazione della legge, va ricondotto a due ordini di motivi: il primo, così detto soggettivo, è riconducibile all'intervento stesso od all'Ente locale che lo doveva porre in essere. Il secondo, invece, così detto oggettivo, è conseguente a vincoli esterni.

Vincoli soggettivi.

1. — Tra i primi elementi che hanno ostacolato la realizzazione dei parcheggi va citato, sicuramente, l'approccio frettoloso e, quindi, scarsamente ponderato, che gli Amministratori degli Enti locali hanno riservato alla legge parcheggi.

Questi hanno adottato Programmi Urbani Parcheggi (P.U.P.), più per liberarsi dell'incombenza formale, che per disegnare una concreta e soddisfacente strategia mirata a decongestionare il traffico.

Nessuno, forse, credeva che la legge n. 122 del 1989 potesse concretamente alleggerire i centri urbani dal traffico veicolare a motore. Si pensava, invece, ed a torto, che per accedere al finanziamento statale fosse sufficiente presentare una « ipotesi di programma ».

Constatata l'infondatezza di tale convinzione e compreso che la realtà era differente (occorreva, cioè « cantierare » gli interventi per ottenere il contributo) si è posta, in tutta evidenza, la necessità di modificare i Programmi Urbani Parcheggi (P.U.P.) per adeguarli ad una progettazione di massima più coerente con gli obiettivi della legge.

Tali modifiche di P.U.P., invero numerose, si sono via via succedute nel tempo ad opera degli organi di governo degli Enti locali, in continuo avvicendamento.

2. — Elemento ostativo di sicuro peso, è stata, anche, la qualificazione « sociale » degli interventi. Questa si rileva dalla natura dei parcheggi che la legge n. 122 del 1989 definisce « di interscambio con sistemi di trasporto collettivo di massa ». Sono, cioè, impianti per lo stazionamento dei veicoli a motore, generalmente collocati nella periferia urbana, presso importanti nodi di mezzi di trasporto collettivo quali: ferrovie urbane, metropolitane, linee tramviarie rapide, bus ecc.

Tali parcheggi, destinati al pendolarismo giornaliero di piccolo raggio, non possono regolare la sosta con tariffe onerose, proprio per il loro carattere sociale.

La collocazione periferica sopra indicata, però, non costituiva regola ferrea, in quanto l'interscambio poteva anche avvenire in zone urbane più centrali. A tali ultimi parcheggi, i concessionari si sono mostrati più interessati e, pertanto, sono partiti per primi.

3. — Non è il caso, poi, di soffermarsi sui vincoli di natura varia quali quelli ambientali, archeologici e quelli urbanistici, ecc. Questi

hanno indubbiamente operato negativamente. Era sufficiente, a tal riguardo, prendere coscienza dell'impedimento e modificare, opportunamente, programma e priorità.

Al riguardo, è appena il caso di accennare che sarebbe stata utile, anche, la previsione legislativa del possibile utilizzo della « Conferenza dei Servizi », di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990.

Ciò avrebbe, forse, accelerato i procedimenti amministrativi necessari alla cantierazione degli interventi.

4. — Altro importante freno va ricercato nel rapporto tra il costo delle opere ed il *plafond* individuale che la Cassa depositi e restiti assegna a ciascun Comune.

In taluni casi il costo è risultato essere, di molto, superiore al detto *plafond*, pregiudicando la realizzabilità dell'opera. La cantierazione, infatti, avrebbe imposto un frazionamento della progettazione esecutiva in tanti lotti funzionali quanti sono i *plafond* annui necessari per coprire il costo complessivo.

In tale intervallo di tempo, quindi, il Comune non avrebbe potuto eseguire altri interventi infrastrutturali. Vi sarebbe stata, cioè, una paralisi comunale. In cifre: se il *plafond* individuale è di lire 500 ml. e l'intervento costa 2 mld, la realizzazione del parcheggio avrebbe bloccato il Comune per 4 anni.

5. — Supposto il superamento degli ostacoli più sopra descritti, l'operazione di finanziamento presso la Cassa DD. e PP., deve soggiacere, anche, alla vigente normativa in tema di tetto massimo di indebitamento comunale.

La capacità di accedere al credito della Cassa è regolato dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 che così recita: « Nessun mutuo può essere contratto se gli interessi sul mutuo stesso, sommati agli interessi dei mutui precedentemente contratti, superano il 25 per cento delle entrate dei primi tre titoli del conto consuntivo del Comune relativo al penultimo anno, rispetto a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo » (vedasi All. B 4).

6. — A quanto sopra aggiungasi, poi, che la mancanza di una disposizione legislativa che vincola i Comuni a regolamentare la sosta (con un divieto di sosta) in prossimità dei parcheggi, non invoglia, certo, tali investimenti.

Vincoli oggettivi.

1. — Fra i vincoli di natura oggettiva va, per primo, ricordato quello insito nell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di attuazione della legge n. 122 del 1989 emanato con il decreto ministeriale 14 febbraio 1991 n. 41. Questo impone ai Comuni l'obbligo di accedere al solo credito della Cassa depositi e prestiti (vedasi All. B 2).

Tale regola fissata, come detto, per agevolare i Comuni, si è, poi, mostrata, con il passare del tempo, veramente deleteria. Infatti,

poiché le disponibilità della Cassa si sono via via ridotte, passando dagli iniziali 10.500 mld. agli attuali 4.000 mld. (tutti in conto *plafond* ordinario), appare oltremodo evidente quanto difficile sia stato l'avvio degli interventi, attraverso il regime giuridico, cosiddetto « diretto ».

Qui, di seguito, si schematizza la riduzione del monte credito affidato all'attività di finanziamento della Cassa depositi e prestiti:

anno 1990 lire 10.500 mld. (disposizioni e norme varie in leggi relative alla finanza locale);

anno 1991 lire 5.500 mld. articolo 14 della legge n. 202 del 1991;

anno 1992 lire 5.500 mld. articolo 18 della legge n. 412 del 1991;

anno 1993 lire 4.000 mld. articolo 8 della legge n. 243 del 1993 (vedasi All. B 5).

2. — A questo aggiungasi il disorientamento provato dagli Enti locali per il fatto che la legge, inspiegabilmente, garantiva contributi quindicennali a copertura di mutui stipulati, obbligatoriamente, con la Cassa depositi e prestiti, che, invece, opera secondo piani di ammortamento decennali o ventennali.

Si è dovuto, in conseguenza, operare una sorta di adattamento secondo cui:

il Comune garantisce, in forma primaria, la restituzione del capitale secondo le modalità dell'Istituto finanziatore (10 o 20 anni);

mentre lo Stato reintegra il 90 per cento degli oneri, in via sussidiaria, direttamente all'Ente locale, attraverso un diverso piano di ammortamento quindicennale, calcolato per lo scopo.

3. — Sicuramente significativo, ai fini della mancata realizzazione degli interventi, è stato anche il « blocco degli impegni » adottato dal Governo negli anni 1992 e 1993.

Tale manovra di contenimento della spesa pubblica ha formato oggetto, in un primo momento, di apposita « Direttiva » emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 maggio 1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (vedasi all. B 6).

Con essa, per ridurre il disavanzo del bilancio dello Stato, in forte tendenza espansiva, si è voluta sospendere, nel secondo semestre del 1992, la facoltà di impegnare fondi a carico del bilancio del settore pubblico allargato.

Tale vincolo è divenuta norma di legge, con effetti a decorrere dall'11 luglio 1992, con l'articolo 4 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (vedasi All. B 7).

Deroghe al blocco degli impegni di cui sopra, potevano essere concesse dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro per effettive, motivate e documentate esigenze.

La norma, ivi compresa la deroga, i cui effetti cessavano il 31 dicembre 1992, fu reiterata nel 1993 con l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 (vedasi all. B 8).

4. — Sul piano delle limitazioni vanno registrate anche le seguenti norme:

articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che, a decorrere dal 4 luglio 1992, ha sospeso la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore delle Regioni e Province autonome, Province, Comuni, ecc.

Tale sospensione era inoperante solo nei confronti dei mutui destinati alla giustizia, a Venezia, all'impiantistica sportiva, alla metanizzazione del mezzogiorno, all'AIDS ed alla copertura dei disavanzi di esercizio della sanità e dei trasporti;

articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1992, n. 498, che ha congelato gli stanziamenti già preordinati a favore di talune leggi di intervento, tra cui quella sui parcheggi (vedasi All. B 9).

Quest'ultima norma, oltre a sospendere, sino al 31 dicembre 1993, la facoltà di contrarre mutui, ha anche fatto slittare all'anno 1994 le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa relative all'anno 1993.

In deroga a quanto sopra, il comma 2 affidava al CIPET la facoltà di autorizzare la contrazione di mutui, nel secondo semestre '93, entro il complessivo tetto di spesa di lire 1.000 mld.

Detta autorizzazione andava ripartita fra i parcheggi (legge n. 122 del 1989) e le metropolitane (legge n. 211 del 1992).

In relazione a quanto sopra, il CIPET, con deliberazione 7 giugno 1993, assegnò ai parcheggi il *plafond* di lire 500 mld. (vedasi All. B 10).

Norma, quella all'esame, sufficientemente incomprensibile per tre ordini di motivi.

Il primo perché il congelamento dello stanziamento dava una soluzione alla continuità dei contributi che la legge n. 122 del 1989, invece, fissava categoricamente in 15 annualità consecutive.

Per ovviare a tale carenza si sono dovuti impostare impegni finanziari con doppia annualità a carico dello stanziamento 1989. Si è recuperata, in tal modo, la quindicesima annualità.

Il secondo perché la deroga CIPET, recata dal comma 2, quale autorizzazione di spesa di lire 500 mld., riguardava, solamente, la contrazione di mutui e non anche il regime giuridico della concessione che era la forma più utilizzata nella realizzazione dei parcheggi.

Tale autorizzazione, in presenza di una Cassa depositi e prestiti (unico istituto mutuante per espressa disposizione dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 41 del 1990) con ridotta attività di finanziamento, è risultata inutile.

Il terzo, conseguenziale al secondo, in quanto la dizione del secondo comma, che testualmente si riporta: « può autorizzare la contrazione nel secondo semestre dell'anno 1993 di mutui ai sensi delle leggi indicate » non ha comportato la predisposizione di stanziamenti.

menti nel 1993 (50 mld. a fronte di un volume massimo di spesa di lire 500 mld).

Infatti, tecnicamente, un mutuo contratto nel secondo semestre dell'anno, entra in ammortamento con il 1° gennaio successivo.

La rata, solitamente a semestre posticipato, viene pagata il 30 giugno successivo.

Quindi tutta questa costruzione legislativa è risultata, praticamente, inutile in quanto non preordinava somme per il 1993, ma incidereva sullo stanziamento 1994 ancora disponibile.

5. — Di contro, è stata emanata una norma che forse avrebbe potuto agevolare la cantierabilità degli interventi. La norma è l'articolo 12 della più volte citata legge 23 dicembre 1992, n. 498 (vedasi All. B 9).

Conseguenze negative sono derivate, nel caso specifico, dalla sua mancata operatività.

Detto articolo autorizzava le Province ed i Comuni ad avvalersi di società per azioni miste, appositamente costituite senza il vincolo della proprietà maggioritaria comunale, per la gestione dei servizi pubblici o per la realizzazione di opere infrastrutturali strumentali ai servizi stessi.

Al fine di disciplinare: l'entità del capitale sociale; i criteri di scelta dei possibili soci; la natura del rapporto dei soggetti pubblici e privati; e le forme di controllo, il Governo era delegato ad emanare, entro il 13 luglio 1993, un apposito decreto legislativo.

Quest'ultimo, sebbene portato più volte in Consiglio dei ministri da parte del Ministro per i problemi delle aree urbane, non è stato adottato dal Governo in quanto si è ritenuto che la materia dovesse formare oggetto, invece, di apposito disegno di legge. (vedasi All. B 14).

Andava regolamentata, infatti, l'ipotesi del fallimento della società, e, quindi, la valutazione (in termini di quantificazione economica) della « concessione » comunale all'esercizio del servizio pubblico che doveva considerarsi intrasferibile.

Per far ciò era necessaria una modifica del codice civile. Lo strumento del « decreto legislativo », in tale fattispecie, è parso inidoneo.

La mancata regolamentazione della materia, però, non ha reso possibile l'avvio delle procedure (protocolli ed accordi di programma) per la costituzione delle menzionate società.

Peraltro, presso il Dipartimento delle aree urbane, era stata già costituita la Commissione nazionale prevista dall'articolo 12, comma 9, della legge n. 498 del 1992.

5. — PROSPETTIVE FUTURE.

Già in premessa si è rilevato che l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza

pubblica, ha disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze relative agli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato elencati nelle tabelle 5 e 6 allegate alla legge medesima. (vedasi All. B 11).

Il trasferimento, a far data dal 1° gennaio 1994, riguarda, tra l'altro, il capitolo relativo al « Fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi » (cap. 7651 P.C.M.).

Gli stanziamenti 1994 e successivi, a norma dell'articolo 12, debbono confluire nel « Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo », di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, previa deduzione di somma pari al 15 per cento.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, deve indicare i criteri direttivi, anche in tema di riparto delle somme e verificare, periodicamente, l'attuazione dei programmi varati per la decongestione del traffico veicolare a motore e per la riduzione dei tassi di inquinamento, sia atmosferico che acustico.

Tale trasferimento crea due ordini di problemi riconducibili:

l'uno, alla operatività della legge n. 122 del 1989 nel precedente periodo 1989-1993 e, quindi, alla necessità di onorare, senza soluzione di continuità, gli impegni contrattuali già assunti dall'Amministrazione statale;

l'altro, alla necessità di regolamentare l'attività regionale « a regime » definendo, anche, l'entità delle risorse disponibili da trasferire a ciascuna di esse.

Nell'ambito di tale regolamentazione vanno, per espressa previsione legislativa, individuate anche forme di vigilanza ad opera della Conferenza stessa.

Per quanto attiene agli impegni già assunti dallo Stato, considerato che il trasferimento avviene a far data dal 1° gennaio 1994, il Dipartimento delle aree urbane dovrà garantire la copertura delle prime 5 annualità (dal 1989 al 1993). Dopo tale data l'onere, per le restanti 10 annualità, passerà alle Regioni (vedasi All. A 5).

Per quanto attiene, invece, l'attività a regime dopo il 1° gennaio 1994, va detto che l'articolo 12, comma 3, della legge n. 537 del 1993, attribuisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni:

la competenza a fissare i criteri direttivi per la ripartizione delle risorse e per la gestione del comparto (settore parcheggi);

la competenza ad accertare:

il mantenimento, per lo scopo, degli stanziamenti;

il conseguimento degli obiettivi;

e lo stato di avanzamento dei programmi;

la competenza a promuovere correttivi ai programmi adottati dalle Regioni, o dai Comuni, nell'ipotesi di difficoltoso avvio, attraverso accordi od intese;

la competenza a fissare termini inderogabili oltre i quali non è possibile, per la Regione o per i Comuni, protrarre l'inerzia;

la competenza a promuovere il provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la sospensione dei finanziamenti relativi al programma non realizzato.

In relazione a quanto sopra, la Conferenza permanente dovrà indicare i criteri direttivi, per la ripartizione delle risorse disponibili relativamente agli anni dal 1994 al 2005.

Le risorse provengono, come è chiaro, dal « Fondo » di cui alla legge n. 122 del 1989.

A questo riguardo, circa i criteri direttivi, la Conferenza stessa non può non prendere atto dei precedenti provvedimenti formali, ormai consolidati (decreto ministeriale 6 aprile 1990; decreto ministeriale 8 aprile 1991 e decreto ministeriale 27 settembre 1991 rispettivamente in *Gazzetta Ufficiale* 90/1990; *Gazzetta Ufficiale* 95/1991 e *Gazzetta Ufficiale* 235/1991) con i quali il Ministro per i problemi delle aree urbane ha ripartito l'autorizzazione di spesa di 3.500 mld. prevista dalla legge n. 122 del 1989 (vedasi All. B 12).

Tale ripartizione, in conformità alla legge, è avvenuta a favore delle Regioni per lire 1.500 mld. ed a favore dei 15 Comuni ad alta tensione di traffico, per i restanti lire 2.000 mld. Anche quest'ultimi saranno ricondotti alla competenza regionale, con vincolo di destinazione ai Comuni *ex* articolo 6 della legge n. 122 del 1989 (vedasi All. A 5).

In considerazione di quanto sopra lo stanziamento annuo non potrà che essere il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa regionale, atteso che, alla copertura della autorizzazione di spesa di lire 3.500 mld., data dalla legge, si è disposto con uno stanziamento del capitolo 7651 della Presidenza del Consiglio dei ministri di lire 350 mld. (vedasi All. A 6).

Per la determinazione delle somme soggette a trasferimento, andranno osservate le seguenti norme della legislazione vigente:

a) Articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 81 (che reitera il decreto-legge n. 281 del 1993, il decreto-legge n. 399 del 1993, il decreto-legge n. 498 del 1993) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la Conferenza permanente, la competenza alla revoca delle risorse già preordinate a favore delle Regioni e dei Comuni (con i citati decreti 6 aprile 1990, 9 aprile e 27 settembre 1991) e non utilizzate con programmi di intervento (vedasi All. B 13). Tali somme andranno poi riassegnate, ai sensi del comma 3 del citato articolo 2, alle Regioni che hanno adottato la programmazione loro autorizzata.

In relazione a quanto sopra, quindi, al momento andranno trasferite le sole risorse disponibili, che danno copertura a programmi ammessi a contributo.

Per quanto sopra, il calcolo della deduzione del 15 per cento, andrà effettuato sulle sole somme da trasferire ora. In secondo momento si provvederà alla deduzione nei confronti delle somme che

dovranno essere riassegnate. Ciò per evitare una doppia incidenza del prelievo.

b) L'articolo 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che dispone la riduzione del 15 per cento dei fondi di cui all'elenco 6 allegato alla legge medesima. (vedasi All. B 11).

Circa il passaggio delle competenze va detto che trattandosi di funzione trasferita, e non delegata, le Regioni possono regolare la materia con proprie disposizioni. Queste, comunque, trovano limiti:

nelle finalità e negli obiettivi delle norme recate dalla legge n. 122 del 1989 e dal relativo Regolamento di attuazione, emanato con decreto ministeriale n. 41 del 1990;

e nella direttiva, emanata dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 537 del 1993.

6. — CONCLUSIONI.

In conclusione, quindi, l'attuazione della legge sui parcheggi, dopo una vita caratterizzata da innumerevoli asperità, passa alla competenza regionale.

Il trasferimento delle predette competenze e delle relative risorse, comporta, come detto, che le Regioni possano regolamentare la materia in modo autonomo.

Tale normazione, però dovrà essere condotta nell'ambito e con l'osservanza dei « principi » dettati dalla legge n. 122 del 1989.

È auspicabile, a tal riguardo, proprio per una equa ed uniforme realizzazione degli interventi in ambito nazionale, che i parametri e gli *standards* fissati dal « Regolamento di attuazione », vengano fatti propri dalle Regioni ed applicati nei programmi futuri.

È indubbio, però, che le potenzialità e la valenza della legge n. 122 del 1989, alla data del trasferimento (1° gennaio 1994), risultino inferiori rispetto alla situazione riconducibile al 1989.

Valgono, a questo riguardo, alcune considerazioni.

La legge, così come era strutturata, autorizzava lire 3.500 mld. di interventi con programmi biennali, ovvero triennali, a seconda della localizzazione degli stessi (generalità Comuni ovvero Comuni ad alta tensione di traffico).

Per l'avvio di tale ambizioso programma di interventi, la medesima legge preordinava 3 limiti di impegno quindicennali, modulati nell'arco di tempo 1989-2006. Questi concretavano stanziamenti così quantificabili:

1989	lire 150 mld.;
1990 e 1991	» 250 mld.;
dal 1992 al 2003	» 350 ml.;

2004	lire 200 ml.;
2005 e 2006	» 100 ml.

(vedasi All. A 2).

Il monte risorse, pari alla sommatoria degli stanziamenti 1989-2006, ammontava a lire 5.250 mld. Tali risorse, erogabili nei quindici anni di riferimento, attivano investimenti per lire 3.500 mld. nel triennio '89-91.

Orbene, l'articolo 12 della legge n. 537 del 1993, nel disporre il trasferimento degli stanziamenti a decorrere dal 1994 (sino al termine naturale dei limiti di impegno), ridotti, peraltro, del 15 per cento, ha comportato, automaticamente, quanto segue:

gli stanziamenti 1989-1993 totalizzavano risorse per lire 1.350 mld. (vedasi All. A 2).

Di queste lire 194 mld. sono state formalmente impegnate (lire 38.811 mld. annue), per dare copertura ai parcheggi cantierati ed in via di cantierazione (vedasi All. A 5). La differenza di lire 1.156 mld. andrà in economia. Infatti il Dipartimento delle aree urbane, dal 1° gennaio 1994, non è più competente in materia e, pertanto, non potrà più prenotare contabilmente altre somme;

di contro le Regioni, per legge, potranno avere la sola disponibilità degli stanziamenti a far data dal 1° gennaio 1994. In linea di principio, la sommatoria degli stanziamenti, sino al termine dei limiti di impegno (anno 2006), contabilizza lire 3.900 mld. Tale somma, al netto del prelievo *ex* legge n. 537 del 1993 (15 per cento sugli stanziamenti), si riduce a lire 3.315 mld.

A tale complesso di trasferimenti, però, corrisponde, quale valore attuale, un volume di opere realizzabili nell'immediato di circa 2.200 mld. (lire 1.250 mld. per interventi *ex* articolo 6 e lire 950 mld. per interventi *ex* articolo 3), sempre cospicuo, ma di molto inferiore alle potenzialità iniziali della legge (lire 3.500 mld.).

In tale stato di cose, ovviamente, le Regioni, dopo aver preso atto dell'entità dei trasferimenti su cui potranno fare affidamento (vedasi All. A 6), dovranno guidare i Comuni nella rielaborazione di programmi urbani parcheggi, attuabili e compatibili con le risorse disponibili.

Si è notato, nel 1993, un rivitalizzarsi della legge medesima. Questa, dopo anni di « studio e meditazione », ha meritato, finalmente, la giusta attenzione. Speriamo che le Regioni possano cogliere le opportunità loro offerte e che riescano a favorire i Comuni nell'attuazione dei P.U.P. Ciò non mancherà di produrre benefici effetti in termini di traffico, inquinamento e creazione di nuovi posti di lavoro.

ALLEGATI

A) Schede illustrative

ALLEGATO A 1

Scheda illustrativa legge n. 122 del 1989

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 122 DEL 1989
Disposizioni in materia di parcheggi

A) *PREMESSE DI CARATTERE GENERALE.*

1) *Riferimenti legislativi.*

- legge 24 marzo 1989, n. 122 (*Gazzetta Ufficiale* 80/89) - Leggequadro;
- decreto ministeriale 14 febbraio 1990, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* 51/90) - Regolamento attuazione;
- decreto ministeriale 14 febbraio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 51/90) - Schema tipo contratto concessione;
- decreto ministeriale 6 aprile 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 90/90) - Ripartizione 75 per cento per articoli 3 e 6;
- decreto ministeriale 8 aprile 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 95/91) - Ripartizione 25 per cento articolo 6;
- decreto ministeriale 27 settembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 235/91) - Ripartizione 25 per cento articolo 3.

2) *Obiettivi.*

Interventi mirati al decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo.

3) *Localizzazione interventi.*

Articolo 3 della legge n. 122 del 1989.

Tutti i Comuni che presentino particolari condizioni di congestione. Programma biennale (1989-1990). Volume massimo mutui lire 1.500 mld. di cui lire 1.000 per il 1989 e lire 500 per il 1990.

Articolo 6 della legge n. 122 del 1989.

I 15 comuni ad alta tensione di traffico individuati dalla legge sono: Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania, Palermo. Il programma è triennale (1989-1990-1991). Volume massimo mutui lire 2.000 mld. di cui lire 500 mld. per il 1989 e per il 1990, lire 1.000 per il 1991.

4) *Procedure amministrative.*

— Le Regioni, con propria deliberazione, individuano i Comuni, con esclusione di quelli di cui all'articolo 6, tenuti all'adozione di un Programma urbano di parcheggi (P.U.P.).

— I Comuni individuati ai sensi dell'articolo 3 e quelli di cui all'articolo 6, adottano i P.U.P. e li trasmettono alla Regione competente.

— Le Regioni, sulla base dei criteri adottati con decreto ministeriale n. 41 del 1990 individuano, nell'ambito dei P.U.P., gli interventi prioritari. La deliberazione viene trasmessa al Ministero per i problemi delle aree urbane.

— Il MAU, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con proprio decreto (o con decreto di concerto con il Ministro dei lavori pubblici per l'articolo 3) ammette a contributo gli interventi dichiarati prioritari e che rientrano nell'ambito delle somme preordinate a livello regionale o comunale.

— A registrazione avvenuta dei provvedimenti di cui sopra, notificati dal MAU ai comuni beneficiari, gli stessi stipulano i contratti di mutui con la Cassa depositi e prestiti ovvero affidano in concessione la realizzazione e gestione degli interventi secondo lo schema tipo di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1990.

— Il MAU, sulla base dei contratti di cui al punto precedente, provvede all'impegno pluriennale (per 15 anni) sul capitolo 7651 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (Rubrica 12 - parte capitale).

5) *Entità del contributo.*

Interventi realizzati e gestiti direttamente dai comuni.

Il decreto ministeriale n. 41 del 1990 prevede un contributo in conto rata di ammortamento pari al 90 per cento della rata di ammortamento calcolata al tasso del 9 per cento per mutuo stipulato con la Cassa depositi e prestiti, unico Istituto mutuante.

Interventi realizzati e gestiti con affidamento in concessione.

Il contributo è liquidabile direttamente al concessionario nell'importo del 4,2 per cento semestrale, commisurato alla spesa massima ammessa, per la durata di 15 anni.

6) *Tipologia interventi.*

a) Sono da privilegiarsi i parcheggi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo urbano od extra urbano (Cat. A).

Valutabili positivamente:

b) quelli nelle vicinanze dei centri storici che fluidificano il traffico veicolare (Cat. B).

c) quelli atti ad agevolare la fruizione di isole pedonali, ovvero aree assimilabili (musei, mostre, ospedali ecc.).

7) *Costi standard.*

Sono indicati dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 41 del 1990. I costi standard sono utili alla determinazione della spesa massima ammissibile:

parcheggio a raso 2,5 milioni a posto auto;


parcheggio in elevazione 14,5 milioni a posto auto;

parcheggio in sottosuolo (rampe) 20 milioni a posto auto;

parcheggio in sottosuolo (elevatori) 18 milioni a posto auto.

ALLEGATO A 2

Scheda illustrativa limiti di impegno



ALLEGATO A 3

Scheda interventi ammessi a contributo *ex* articolo 3

ART. 3 LEGGE 122/89

I ANNUALITA'

REGIONE	N° INT.	POSTI AUTO			COSTO INTERV.	SOMME AMMESSE
		PUBB.	PRIV.	TOTALE		
ABRUZZO	10	2.833	-	2.833	45.544	34.402
BASILICATA	14	2.501	244	2.745	48.072	36.307
PR. AUT. BOLZANO	1	1.281	-	1.281	18.200	13.140
CALABRIA	11	2.306	455	2.761	33.365	23.366
CAMPANIA	21	7.313	647	7.960	118.823	81.270
EMILIA ROMAGNA	18	6.575	266	6.841	86.667	60.928
FRIULI V. G.	4	4.070	-	4.070	21.564	17.635
LAZIO	12	2.965	8	2.973	30.014	24.395
LIGURIA	2	842	132	974	19.698	13.192
LOMBARDIA	69	17.229	631	17.860	159.819	97.265
MARCHE	6	2.646	65	2.711	37.480	31.226
MOLISE						
PIEMONTE	18	5.704	502	6.206	46.088	46.088
PUGLIA	26	6.341	482	6.823	55.852	55.852
SARDEGNA	22	3.782	50	3.832	21.292	21.292
SICILIA	14	3.641	-	3.641	46.224	46.224
TOSCANA	17	8.123	200	8.323	54.042	54.042
PR. AUT. TRENTO	1	600	-	600	11.660	11.660
UMBRIA	2	1.147	-	1.147	20.941	20.941
VALLE D'AOSTA	3	362	-	362	3.720	3.720
VENETO	21	11.635	415	12.050	69.328	69.328
TOTALE	292	91.896	4.097	95.993	948.393	762.273

ART. 3 LEGGE 122/89

II ANNUALITA'

REGIONE	N° INT.	POSTI AUTO			COSTO INTERV.	SOMME AMMESSE
		PUBB.	PRIV.	TOTALE		
ABRUZZO						
BASILICATA						
PR. AUT. BOLZANO						
CALABRIA						
CAMPANIA	22	4.311	372	4.683	49.550	38.827
EMILIA ROMAGNA	16	7.040	226	7.266	67.948	58.095
FRIULI V. G.	13	2.679	208	2.887	25.413	16.765
LAZIO						
LIGURIA						
LOMBARDIA						
MARCHE	6	2.115		2.115	33.595	26.325
MOLISE						
PIEMONTE	19	4.215	806	5.021	61.063	35.185
PUGLIA						
SARDEGNA						
SICILIA						
TOSCANA	45	7.557	563	8.120	71.915	44.891
PR. AUT. TRENTO	1	300		300	6.000	5.880
UMBRIA	3	940		940	18.272	13.592
VALLE D'AOSTA	4	511		511	7.565	5.165
VENETO	35	10.140	390	10.530	93.240	70.056
TOTALE	164	39.808	2.565	42.373	434.561	314.781

ART. 3 LEGGE 122/89

I e II ANNUALITA'

REGIONE	N° INT.	POSTI AUTO			COSTO INTERV.	SOMME AMMESSE
		PUBB.	PRIV.	TOTALE		
ABRUZZO	10	2.833	—	2.833	45.544	34.402
BASILICATA	14	2.501	244	2.745	48.072	36.307
PR. AUT. BOLZANO	1	1.281	—	1.281	18.200	13.140
CALABRIA	11	2.306	455	2.761	33.365	23.366
CAMPANIA	43	11.624	1.019	12.643	168.373	120.097
EMILIA ROMAGNA	34	13.615	492	14.107	154.615	119.023
FRIULI V. G.	17	6.749	208	6.957	46.977	34.400
LAZIO	12	2.965	8	2.973	30.014	24.395
LIGURIA	2	842	132	974	19.698	13.192
LOMBARDIA	69	17.229	631	17.860	159.819	97.265
MARCHE	12	4.761	65	4.826	71.075	57.551
MOLISE	—	—	—	—	—	—
PIEMONTE	37	9.919	1.308	11.227	107.151	81.273
PUGLIA	26	6.341	482	6.823	55.852	55.852
SARDEGNA	22	3.782	50	3.832	21.292	21.292
SICILIA	14	3.641	—	3.641	46.224	46.224
TOSCANA	62	15.680	763	16.443	125.957	98.933
PR. AUT. TRENTO	2	900	—	900	17.660	17.540
UMBRIA	5	2.087	—	2.087	39.213	34.533
VALLE D'AOSTA	7	873	—	873	11.285	8.885
VENETO	56	21.775	805	22.580	162.568	139.384
TOTALE	456	131.704	6.662	138.366	1.382.954	1.077.054

ALLEGATO A 4

Scheda interventi ammessi a contributo *ex* articolo 6

ART. 6 LEGGE 122/89

I ANNUALITA'

CITTA'	N° INT.	POSTI AUTO			COSTO INTERV.	SOMME AMMESSE
		PUBB.	PRIV.	TOTALE		
BARI	4	3.400		3.400	44.800	38.979
BOLOGNA	4	1.420	330	1.750	51.000	31.117
CAGLIARI	3	2.600		2.600	31.725	27.339
CATANIA	3	3.000		3.000	69.950	64.337
FIRENZE	9	3.345	690	4.035	54.821	27.375
GENOVA	5	3.516		3.516	64.668	50.736
MESSINA						
MILANO	2	4.000		4.000	81.000	61.480
NAPOLI	21	10.600		10.600	204.183	142.990
PALERMO	8	3.775		3.775	28.072	28.071
REGGIO CALABRIA	2	1.400		1.400	29.600	27.400
ROMA	10	5.780		5.780	40.807	19.401
TORINO	2	2.118		2.118	40.500	37.313
TRIESTE	2	1.323	566	1.889	39.048	21.000
VENEZIA	3	2.500	300	2.800	49.050	40.050
TOTALE	78	48.777	1.886	50.663	829.224	617.588

ART. 6 LEGGE 122/89

II ANNUALITA'

CITTA'	N° INT.	POSTI AUTO			COSTO INTERV.	SOMME AMMESSE
		PUBB.	PRIV.	TOTALE		
BARI						
BOLOGNA	3	1.530	270	1.800	34.225	25.668
CAGLIARI						
CATANIA	1	1.000		1.000	16.030	15.587
FIRENZE	5	2.130		2.130	5.699	5.595
GENOVA						
MESSINA	5	3.833		3.833	46.501	46.501
MILANO	9	5.529	408	5.937	114.035	76.525
NAPOLI						
PALERMO	9	2.821		2.821	41.985	41.976
REGGIO CALABRIA						
ROMA	14	7.465	517	7.982	129.547	65.002
TORINO	2	1.228		1.228	19.313	19.313
TRIESTE						
VENEZIA						
TOTALE	48	25.536	1.195	26.731	407.335	296.167

ART. 6 LEGGE 122/89

III ANNUALITA'

CITTA'	N° INT.	POSTI AUTO			COSTO INTERV.	SOMME AMMESSE
		PUBB.	PRIV.	TOTALE		
BARI						
BOLOGNA						
CAGLIARI						
CATANIA						
FIRENZE	17	5.848	867	6.715	79.479	45.286
GENOVA						
MESSINA						
MILANO						
NAPOLI						
PALERMO						
REGGIO CALABRIA						
ROMA	41	16.670	4.196	20.866	495.826	206.299
TORINO						
TRIESTE						
VENEZIA						
TOTALE	58	22.518	5.063	27.581	575.305	251.585

ART. 6 LEGGE 122/89

I, II e III ANNUALITA'

CITTA'	N° INT.	POSTI AUTO			COSTO INTERV.	SOMME AMMESSE
		PUBB.	PRIV.	TOTALE		
BARI	4	3.400	-	3.400	44.800	38.979
BOLOGNA	7	2.950	600	3.550	85.225	56.785
CAGLIARI	3	2.600	-	2.600	31.725	27.339
CATANIA	4	4.000	-	4.000	85.980	79.924
FIRENZE	31	11.323	1.557	12.880	139.999	78.256
GENOVA	5	3.516	-	3.516	64.668	50.736
MESSINA	5	3.833	-	3.833	46.501	46.501
MILANO	11	9.529	408	9.937	195.035	138.005
NAPOLI	21	10.600	-	10.600	204.183	142.990
PALERMO	17	6.596	-	6.596	70.057	70.057
REGGIO CALABRIA	2	1.400	-	1.400	29.600	27.400
ROMA	65	29.915	4.713	34.628	666.180	290.702
TORINO	4	3.346	-	3.346	59.813	56.626
TRIESTE	2	1.323	566	1.889	39.048	21.000
VENEZIA	3	2.500	300	2.800	49.050	40.050
TOTALE	184	96.831	8.144	104.975	1.811.864	1.165.350

ALLEGATO A 5

Elenco impegni al 31 dicembre 1993

REGIONE

	IMPEGNI AL 31.12.1993
1) ABRUZZO	
2) BASILICATA	
3) PR.AUT.BOLZANO	
4) CALABRIA	
5) CAMPANIA	
6) EMILIA R.	1.197.777.924
7) FRIULI V. G.	1.638.000.000
8) LAZIO	24.274.409.980
9) LIGURIA	
10) LOMBARDIA	5.785.891.996
11) MARCHE	504.000.000
12) MOLISE	
13) PIEMONTE	48.266.848
14) PUGLIA	
15) SARDEGNA	
16) SICILIA	
17) TOSCANA	4.221.630.000
18) PR.AUT.TRENTO	
19) UMBRIA	663.028.660
20) VALLE D'AOSTA	7.643.725
21) VENETO	470.400.000

TOTALE

38.811.049.133

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PIEMONTE:

DOMODOSSOLA	Via Piave	80	187	20,4
OVADA	Stazione	123	252	<u>27,8</u>
				48,2

TOSCANA:

FIRENZE	S. Maria Novella	900	7.000	588
	Parterre	1.000	10.500	882
	P.zza della Calza	240	600	50,4
	Gelsomino	200	500	40,5
	Ghiberti	400	5.600	470,4
	P.zza V. Veneto	700	8.400	705,6
	Peretola	640	1.675	140,7
AREZZO	Bisaccioni	800	16.000	<u>1.344</u>
				4.221,6

UMBRIA:

PERUGIA	Piazzale Europa	634	6.000	663
---------	-----------------	-----	-------	-----

VALLE D'AOSTA:

CHATILLON	Chameran	28	70	7,6
-----------	----------	----	----	-----

VENETO:

BASSANO DEL GRAPPA	Ciamberle Ferrari	432	5.600	470,4
--------------------	-------------------	-----	-------	-------

ALLEGATO A 6

Autorizzazione spesa a livello regionale

IMPEGNI AL 31.12.1993

		p. auto	somme am- messe a contributo	contributo annuo
<u>EMILIA ROMAGNA:</u>				
CESENA	Via Serraglio	240	4.608	387
	Ex Arrigoni	392	980	82,3
	Via Garampa	220	7.040	591,3
LUGO DI RAVENNA	Ospedale	500	1.240	<u>137</u>
				1.197,6
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA:</u>				
TRIESTE	Foro Ulpiano	695	9.700	814,8
	Fabbrica macchine	810	9.800	<u>823</u>
				1.638
<u>LAZIO:</u>				
ROMA	Saxa Rubra	900	2.250	245,6
	Cinecittà	445	1.112,5	121,5
	Staz. Tiburtina	375	938	102,4
	Partigiani	550	6.975	761,6
	M.llo Giardino	220	550	60
	Rebibbia	280	700	76,4
	Stadio Flaminio	1.500	3.100	338,5
	Osteria del Curato	1.088	15.776	1.325
	Arco di travertino	586	8.497	713,7
	Stazione Tuscolana	321	3.959	332,5

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Vitinia I	198	497	41,7
Stazione Tiburtina	676	9.802	823,3
Ponte Mammolo	1.812	4.530	380,5
Villa Bonelli	602	1.556	130,7
S. M. del Soccorso	241	3.495	293,6
Piazza Adriana	660	6.208	521,4
Piazza Lotario	265	2.865	240,7
Via Taranto	480	5.184	435,4
Piazza Indipendenza	760	9.407	790,2
Via Nizza	450	2.947	247,5
Via Labicana	384	3.208	269,5
Via Tripoli	1.075	7.252	609,2
Via G. V. Gravina	620	8.141	683,8
Piazzale Dunant	450	5.530	464,5
Via Populonia	400	3.445	289,4
Via Barberini	576	6.880	577,9
Viale Angelico	660	8.638	725,6
Via dei Coronari	384	4.242	356,3
Magliana	910	13.195	1.108,4
Acilia Sud	920	2.340	196,5
Garbatella III	402	5.829	489,7
Vitinia II	380	5.510	462,8
La Storta	469	1.202	100,9
Montebello	362	927	77,9
Ostia Lido	265	665	55,8
Centro Carni	190	475	39,9
Torrino G.R.A.	587	1.517	127,4
Casaletto	388	5.626	472,6
Pineta Sacchetti	306	4.439	372,9
Via Giolitti	555	6.777	569,3
Fontana Candida	379	953	80
Borghesiana	304	760	63,8

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Finocchio	293	737	61,9
	Graniti	500	1.257	105,6
	P.le degli Eroi	415	5.444	457,3
	V.le degli Ammiragli	493	6.991	587,2
	P.zza Cola di Rienzo	835	8.083	679
	V.le dell'Università	640	8.960	752,6
	Via XX Settembre	896	12.549	1.054,1
	Piazza Bologna	445	6.224	522,8
	P.zza S. G. di Dio	446	4.127	346,7
	P.le della Radio	443	6.179	519
	Via Portuense	310	4.191	352
	Via di Porta Maggiore	314	2.975	249,9
	Via Ascianghi	540	7.405	622
	Castro Pretorio	728	1.792	150,5
	Via Bravaria	720	10.080	846,7
	Piazza B. Gigli	480	6.720	564,5
	Largo Tassoni	192	2.680	<u>225,1</u>
				24.274,4
 <u>LOMBARDIA:</u>				
MILANO	Famagosta	2.000	29.000	2.436
	San Donato	2.000	32.480	2.728,3
SESTO CALENDE	Nord F.S.	102	191	21,1
PAVIA	Neca	510	7.148	<u>600,4</u>
				5.785,8
 <u>MARCHE:</u>				
CAMERINO	Meccanizzato	550	6.000	504

REGIONE

	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
	ART. 3	ART. 6
1) ABRUZZO	64,0	
2) BASILICATA	69,0	
3) PR. AUT. BOLZANO	19,5	
4) CALABRIA	67,3	46,0
5) CAMPANIA	123,1	261,5
6) EMILIA R.	124,5	78,0
7) FRIULI V. G.	37,5	35,0
8) LAZIO	51,1	338,0
9) LIGURIA	34,5	97,5
0) LOMBARDIA	199,5	328,5
1) MARCHE	58,5	
2) MOLISE	16,5	
3) PIEMONTE	84,0	184,0
4) PUGLIA	108,5	116,0
5) SARDEGNA	42,0	68,0
6) SICILIA	100,5	288,0
7) TOSCANA	98,9	99,0
8) PR. AUT. TRENTO	17,6	
9) UMBRIA	34,5	
0) VALLE D'AOSTA	9,5	
1) VENETO	139,5	60,5

1.500

2.000

ALLEGATO A 7

Stanziamanti regionali

(in miliardi di lire)

REGIONE	ART. 3	LIMITI DI IMPEGNO	
		FINO AL 2003	2004
1)	ABRUZZO	6,4	2,15
2)	BASILICATA	6,9	2,3
3)	PR. AUT. BOLZANO	1,9	0,65
4)	CALABRIA	6,7	2,25
5)	CAMPANIA	12,3	4,1
6)	EMILIA R.	12,5	4,15
7)	FRIULI V. G.	3,8	1,25
8)	LAZIO	5,1	1,7
9)	LIGURIA	3,4	1,15
0)	LOMBARDIA	19,9	6,65
1)	MARCHE	5,9	1,95
2)	MOLISE	1,7	0,55
3)	PIEMONTE	8,4	2,8
4)	PUGLIA	10,9	3,65
5)	SARDEGNA	4,2	1,4
6)	SICILIA	10,1	3,35
7)	TOSCANA	9,9	3,3
8)	PR. AUT. TRENTO	1,8	0,55
9)	UMBRIA	3,4	1,15
0)	VALLE D'AOSTA	0,9	0,3
1)	VENETO	13,9	4,65

150

50

(in miliardi di lire)

REGIONE	ART. 6	LIMITI DI IMPEGNO		
		FINO 2003	2004	2005 e succ.
1)	ABRUZZO			
2)	BASILICATA			
3)	PR. AUT. BOLZANO			
4)	CALABRIA	4,6	3,45	2,3
5)	CAMPANIA	26,1	19,57	13,1
6)	EMILIA R.	7,8	5,85	3,9
7)	FRIULI V. G.	3,5	2,64	1,8
8)	LAZIO	33,8	25,35	16,9
9)	LIGURIA	9,8	7,35	4,9
0)	LOMBARDIA	32,9	24,67	16,4
1)	MARCHE			
2)	MOLISE			
3)	PIEMONTE	18,4	13,80	9,2
4)	PUGLIA	11,6	8,70	5,8
5)	SARDEGNA	6,8	5,10	3,4
6)	SICILIA	28,8	21,6	14,4
7)	TOSCANA	9,9	7,42	4,9
8)	PR. AUT. TRENTO			
9)	UMBRIA			
0)	VALLE D'AOSTA			
1)	VENETO	6,0	4,50	3,0
		200	150	100

ALLEGATI

B) Normativa di riferimento

ALLEGATO B 1

Legge n. 122 del 1989

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda.

Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2905):

Presentato dall'on. CERVETTI ed altri il 23 giugno 1988.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 novembre 1988, con pareri delle commissioni III, V e VII.

Esaminato dalla I commissione il 16, 18, 24, 30 novembre 1988.

Esaminato in aula il 2 dicembre 1988 e approvato il 14 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1465):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 dicembre 1988, con pareri delle commissioni 5ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione il 20 dicembre 1988.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1988 (1ª deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 2905-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 gennaio 1989.

Esaminato dalla I commissione il 18 gennaio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1465/B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 marzo 1989.

Esaminato dalla I commissione il 29 marzo 1989.

Esaminato in aula e approvato il 30 marzo 1989 (2ª deliberazione).

89G0146

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122.

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ART. 1.

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi non escludendo, nel rispetto delle competenze dei Ministeri interessati, le opere di viabilità di accesso, i relativi impianti e le tecnologie di informazione.

ART. 2.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della

legge 16 maggio 1970, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell'aggiornamento degli standards urbanistici relativamente alle quantità minime da destinare a spazi per parcheggi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968.

2. L'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

«ART. 41-sexies. — 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 89

delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione ».

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce con decreto i criteri di priorità tra gli interventi ai fini dell'ammissione ai contributi di cui ai successivi articoli 4 e 7 e alla determinazione della relativa misura, in rapporto alla tipologia di parcheggio.

ART. 3.

1. Le regioni, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i comuni, con esclusione di quelli di cui al Titolo II, i quali, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno e tenendo conto del piano urbano del traffico, nonché del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane.

2. Il programma, corredato delle previsioni economiche e finanziarie, è adottato dal comune entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1 ed è trasmesso, entro i successivi 30 giorni, alla regione. La regione, entro 30 giorni, approva il programma. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 30 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione è attestato dal Sin-

daco entro 10 giorni dalla sua formazione.

3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare:

a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all'articolo 952, commi primo e secondo, del codice civile;

b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori;

c) il piano economico-finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio;

d) tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione;

e) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;

f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge.

4. Per gli anni successivi al primo l'elenco degli interventi è comunicato alla regione entro il 31 gennaio.

5. La regione trasmette annualmente al Ministro per i problemi delle aree urbane l'elenco degli interventi comunali indicando le priorità. Per gli anni successivi al primo la trasmissione degli atti dovrà avvenire entro il 28 febbraio di ciascun anno.

6. Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi, il Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'articolo 13

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4. Decorso i 30 giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, i Ministri possono procedere direttamente all'emanazione del decreto.

7. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.

ART. 4.

1. L'ammissione ai contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 8 dell'articolo 3. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato entro il 31 marzo.

2. Il contributo, commisurato alla spesa massima ammissibile determinata sulla base di costi *standard* individuati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro

del tesoro, può essere corrisposto alternativamente:

a) in misura non superiore al 90 per cento del tasso di interesse dei finanziamenti contratti e, comunque, al 90 per cento del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

b) in misura pari al 4,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di 15 anni, della spesa massima ammissibile.

3. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990.

4. L'ammissione è disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire 1.000 miliardi per il 1989 e di lire 500 miliardi per il 1990. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6.

6. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 3 possono essere realizzati con mutui concessi da istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate nonché da istituti di credito esteri.

7. Il comune, se l'opera viene realizzata su area di sua proprietà, è autorizzato ad intervenire all'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie, sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

8. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi dei mutui sono garantiti dallo Stato.

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

ART. 5.

1. Per l'attuazione del piano il comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonché alla gestione del servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a società, imprese di costruzione anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione. A tal fine il comune è tenuto ad inviare al Ministro per i problemi delle aree urbane copia dell'atto di concessione e della convenzione stipulata.

2. La concessione avrà una durata non superiore a novanta anni e potrà prevedere la costituzione di diritti di superficie su parte o sull'intera area.

TITOLO II

ART. 6.

1. I comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo formulano entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma urbano dei parcheggi per il triennio 1989-1991. Il programma deve essere redatto tenendo conto del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, indicando, tra l'altro, le localizzazioni, i dimensionamenti, le priorità di intervento nonché le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno; il programma dovrà privilegiare le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati an-

che di aree attrezzate per veicoli a due ruote. L'inserimento nel programma di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo situati anche sul territorio di comuni limitrofi può essere disposto su iniziativa dei comuni di cui al primo periodo del presente comma, sentite le aziende di trasporto pubblico e previa intesa con i comuni interessati promossa dall'amministrazione provinciale.

2. L'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa richiedono ai comuni di cui al primo periodo del comma 1 l'inserimento nel programma dei parcheggi di interscambio che intendono realizzare su aree di propria disponibilità. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture sono individuate d'intesa con il comune sul cui territorio sono ubicate le aree. La realizzazione di tali parcheggi non è ammessa ai contributi di cui all'articolo 7.

3. Il programma dovrà descrivere dettagliatamente le opere e per ogni opera che si intenda realizzare dovrà indicare quanto previsto dalle lettere da a) a f) del comma 3 dell'articolo 3.

4. Entro il termine di cui al comma 1, il programma è trasmesso alla regione la quale, entro i 60 giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane. In caso di mancata approvazione anche parziale del programma, la regione, entro lo stesso termine di 60 giorni, è tenuta a trasmettere il programma stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando sia le ragioni del diniego, sia le tecnologie, le localizzazioni, i dimensionamenti alternativi e, comunque, tutti gli elementi sostitutivi di quelli rigettati con precisa e dettagliata motivazione delle alternative proposte. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 60 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione è attestato dal Sindaco ed è comunicato dal Sindaco stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro 10 giorni dalla sua formazione.

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

5. Ove il comune non provveda nel termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane invita la regione a formulare entro 90 giorni, sentito il comune, il programma ed a trasmetterlo entro lo stesso termine; ove la regione non provveda e nel caso di rigetto, totale o parziale, del programma comunale da parte della regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il comune e la regione al fine di definire il programma da realizzare.

6. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al primo periodo del comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma triennale. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.

8. Per l'attuazione del piano valgono le norme di cui all'articolo 5.

ART. 7.

1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 6, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 2. Decorsi i 30 giorni previsti senza che

la commissione abbia espresso parere, il Ministro può procedere direttamente all'emanazione del decreto.

2. L'ammissione ai contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 6. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato entro il 31 marzo. I contributi sono corrisposti con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 4.

3. L'ammissione è disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire 2.000 miliardi nel triennio 1989-1991, da autorizzare nel limite di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1991. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

ART. 8.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 100 miliardi per l'anno 1991.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 3 dell'articolo 7. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6 dell'articolo 4.

3. Si applicano altresì le norme di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4.

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

TITOLO III

ART. 9.

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni.

2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.

3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

4. I Comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel

sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;

b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

ART. 10.

1. Gli enti concessionari di autostrade o le società da essi appositamente costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purché connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.

2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le relative adduzioni sono individuate nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui al comma 1.

3. La concessione di cui al comma 1 è assentita con decreto del Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso provvedimento è approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento del comune interessato, disciplinante anche le modalità di utilizzo delle risorse a tal fine destinate, nonché di erogazione dei mutui e dei contributi di cui ai commi 4 e 5.

4. Per il conseguimento delle esclusive finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1992 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in esso previsti.

5. Per le medesime finalità il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato al 1° gennaio di ciascun anno, delle disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalità attuative del presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.

ART. 11.

1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione

delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto di superficie.

3. L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

TITOLO IV

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo il primo alinea, sono aggiunti i seguenti:

« *Area pedonale urbana*: zona urbana interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo consenso per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone portatrici di *handicap* con limitate capacità motorie;

Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenza o di veicoli; ».

ART. 13.

1. I comuni con deliberazione del consiglio comunale — immediatamente esecutiva — provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione di quello del consiglio comunale. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di partico-

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

lare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 15, comma 2, della presente legge.

2. Le zone indicate nel comma 1 saranno indicate mediante appositi segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto saranno altresì stabiliti gli altri segnali previsti dalla presente legge e dalle norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato o integrato con la presente legge.

3. Nell'ambito delle zone di cui al comma 1 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma 1 i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

ART. 14.

1. All'articolo 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente articolo, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui al terzo comma, lettera c), la sanzione è da lire quarantamila a lire centomila ».

ART. 15.

1. Al quinto comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunta infine la seguente lettera:

« d) stabilire con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe ».

2. I commi ottavo e decimo dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera d) su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma del primo comma dell'articolo 2 « area pedonale urbana » e « zona a traffico limitato », nonché per quelle definite « A » dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dal comune nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico ».

« Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera c), la somma è da lire quarantamila a lire centomila».

3. All'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« La stessa sanzione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo.

Ai sensi dell'articolo 3, settimo comma, l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma, lettera d), sono evidenziate con segnali stradali stabiliti con decreto dal Ministro dei lavori pubblici.

Nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza del Sindaco viene stabilito che la sosta degli autoveicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale il segnale di divieto di sosta dovrà essere integrato da un pannello aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo. Le caratteristiche del pannello saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Chiunque viola i divieti di sosta di cui al comma precedente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato l'inosservanza dei divieti di sosta comporta inoltre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta abusiva».

ART. 16.

1. Al terzo comma dell'articolo 7 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: « non inferiore ad un metro e mezzo ».

ART. 17.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 16 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.

Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la sanzione amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila ».

ART. 18.

1. I commi settimo e ottavo dell'articolo 17 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.

Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire settantacinquemila a lire trecentomila ».

ART. 19.

1. Al quinto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, appro-

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

vato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

e) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;

f) sui marciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;

h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici ».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalità di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verrà sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non è tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato ».

3. I commi settimo e ottavo dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila.

Se la sosta è effettuata in corrispondenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila ».

ART. 20.

1. L'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 138. - (Pagamento in misura ridotta). - 1. Per le violazioni alle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito.

2. Il trasgressore, qualora sia pedone, conducente di animali o di veicoli non a motore nelle violazioni previste dalle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila, cinquantamila, centomila, duecentomila e trecentomila, è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione la somma rispettivamente di lire duemila, quattromila, cinquemila, diecimila, ventimila, venticinquemila e trentamila.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

trasgressore può provvedere anche a mezzo di versamento in conto corrente postale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.

4. Il pagamento previsto dai commi precedenti non è ammesso quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con sé. In tali casi il verbale di accertamento sarà inviato immediatamente al prefetto che procederà ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'importo delle somme dovute ai sensi dei precedenti commi è arrotondato, ove occorre, alle cinquecento lire superiori.

6. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o limitazioni disposti, soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione commessa ».

2. Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

3. La disposizione risultante dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articoli 113 e 114.

ART. 21.

1. Nelle aree disciplinate dalla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, l'autorità cui

compete il potere di ordinanza può disporre l'istituzione dei dispositivi atti al controllo della sosta di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge.

2. Alle aree di cui al comma 1. sono estese le norme che stabiliscono l'istituzione dei parcheggi non a pagamento di cui all'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della presente legge.

3. Nelle aree aeroportuali è sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare fermo l'obbligo per la direzione della circoscrizione aeroportuale competente di comunicare agli organi di pubblica sicurezza i dati di ogni rimozione effettuata.

4. Alla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. La rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli sono svolti dalla società o ente di gestione aeroportuale per gli aeroporti affidati in concessione e a cura della circoscrizione aeroportuale competente per gli aeroporti gestiti dallo Stato. Il veicolo rimosso è trasportato in aree all'uopo destinate e sarà restituito al legittimo proprietario o detentore previo pagamento delle relative spese dovute a titolo di trasporto e custodia ».

ART. 22.

1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Re-

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

pubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione ».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente ».

3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvederà con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare norme di attuazione degli articoli 141, 142, 142-bis e 143 del testo unico citato nel comma 1, come modificato dalla presente legge, nonché alla modifica dell'articolo 606 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

ART. 23.

1. L'articolo 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 142. - (*Ricorso e rapporto al prefetto*) — 1. Il trasgressore nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando è tenuto a trasmettere entro quindici giorni dal deposito o ricevimento del ricorso gli atti al prefetto con prova delle eseguite contestazioni o notificazioni nonché ogni altro elemento utile alla determinazione dell'illecito, anche se fornito dal trasgressore.

3. Il prefetto procederà ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Contro l'ordinanza di ingiunzione del prefetto, il trasgressore può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il relativo giudizio è disciplinato dall'articolo 23 della stessa legge.

5. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta non si applica la norma di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

ART. 24.

1. Dopo l'articolo 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 142-bis. — (*Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie*) — 1. Il sommario processo verbale per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'articolo 138 e non sia stato presentato ricorso a norma dell'articolo 142, primo comma, costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria edittale.

2. I ruoli di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono preparati e trasmessi dalla provincia e dal comune all'intendente di finanza competente e dagli organi dello Stato all'intendente di finanza della provincia in cui si trovano il comando e l'ufficio dell'organo accertatore.

3. L'intendente di finanza dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

4. Si applicano i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili ».

ART. 25.

1. L'articolo 143 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 143. — (*Provvedimenti dell'autorità giudiziaria*) — 1. Per le violazioni costituenti reati ai sensi delle norme del presente testo unico il rapporto viene presentato al pretore con la prova delle esecutive contestazioni o notificazioni.

2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'articolo 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere.

3. Il pretore quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere

soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvi i casi previsti dalla legge. È ammessa ove possibile l'oblazione ai sensi dell'articolo 162-bis del codice penale ».

TITOLO V

ART. 26.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, in lire 250 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 350 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 27.

1. Per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da nove membri scelti fra il personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico.

2. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

anche soggetti estanei alla Pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità.

ART. 28.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui ai Titoli I, II e III della presente legge entro il 30 giugno di ciascun anno.

ART. 29.

1. Le norme contenute nei Titoli I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore dal 1° giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 13 (*Commissione interregionale*). — I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale».

— Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) è il seguente:

«Art. 3 (*Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi*). — Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

- a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- b) mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
- c) mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
- d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 13 della legge n. 765): tali aree — in casi speciali — potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno)

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuota per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

Art. 4 (*Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee*). — La quantità minima di spazi — definita al precedente articolo in via generale — è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive:

1. *Zone A*): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità — per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa — di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

2. *Zone B*): quando sia dimostrata l'impossibilità — dettati i fabbisogni comunque già soddisfatti — di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.

Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone *A*) e *B*) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.

3. *Zone C*): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'art. 3.

Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i diecimila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'art. 3. La stessa disposizione di applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore ai diecimila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq.

Quando le zone *C*) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.

4. *Zone E*): la quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.

5. *Zone F*): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale — quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse — debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:

1,5 mq/abitante per attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);
1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

Art. 5 (*Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi*). — I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone *D*) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera

2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone *A*) e *B*) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

Art. 6 (*Mancanza di aree disponibili*). — I comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'art. 3, lett. d) e dell'art. 5, n. 2, della legge n. 765.

— La legge n. 1150/1942 è la legge urbanistica.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 952 del codice civile è il seguente:

«Art. 952 (*Costituzione del diritto di superficie*). — Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.

Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo».

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 di veda la precedente nota all'art. 2.

Nota all'art. 7:

Per il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 si veda la precedente nota all'art. 2.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 1136 del codice civile è il seguente:

«Art. 1136 (*Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni*). — L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore».

— L'art. 1120, secondo comma, del codice civile prevede che: «Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino».

— Il terzo comma dell'art. 1121 del codice civile così recita: «Nel caso previsto dal primo comma [qualora l'innovazione importi una

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, n.d.r.] i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera».

— La legge n. 724/1986 reca: «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita». L'art. 32 detta le disposizioni per la copertura delle riserve tecniche; l'art. 86 reca modifiche ed integrazioni della legge 10 giugno 1978, n. 295 e del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, riguardanti, la prima, nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e il secondo, modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 526/1985 (Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione) è il seguente:

«Art. 5. — Allo scopo di finanziare investimenti relativi ad opere ed infrastrutture viarie nelle aree urbane negli anni 1985-1989 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni ovvero alle società concessionarie di autostrade, previa presentazione da parte di queste ultime di piani economico-finanziari, approvati dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e dal Ministro del tesoro, mutui ventennali fino ad un importo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni finanziari indicati, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dai servizi dei conti correnti postali, al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorato dello 0,25 per cento.

- Ai predetti mutui è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. A richiesta del creditore, la garanzia è automaticamente operativa, trascorsi quarantacinque giorni dalle singole scadenze risultanti dai contratti di mutuo. A seguito dei pagamenti effettuati, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti del creditore».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 531/1982 (Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale) è il seguente:

«Art. 15. — In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80 miliardi connesso all'applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, è assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo.

All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:

a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro;

b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro;

c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilità esistenti ed in formazione sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni.

Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa sarà stipulato con ciascun ente concessionario di autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per la autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto aggiuntivo alla vigente convenzione che preveda gli adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché la regolamentazione di tutti i rapporti connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di autostrade contigue, da porre in essere mediante accorpamento volontario delle società interessate, ivi compresa la realizzazione, in analogia e ad estensione di quanto disposto al precedente art. 14, dei completamenti delle opere previste dalle concessioni originarie.

I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui all'art. 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna società effettuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote annue riportate alle previste risorse derivanti dalla gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo di rimborso del debito verso lo Stato.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di cui al successivo art. 16, alla società Tangenziale di Napoli S.p.a. e alla società Autostrade meridionali S.p.a.:

a) non possono essere applicate tariffe inferiori a quelle previste nel sistema tariffario in vigore sulla rete della società Autostrade S.p.a.:

b) fino all'emanazione della legge di riordino del settore autostradale è istituito sulle tariffe di pedaggio un sovrapprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi.

I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e, successivamente, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro, e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali di cui all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e rimaste insolute.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Con la presentazione del piano di cui all'art. 2 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà procedere alla revisione e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio. Tale revisione e ristrutturazione non dovrà comportare alcuna riduzione nel preesistente gettito di introiti di pedaggio di ciascuna concessionaria.

In vista dell'emanazione della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune società concessionarie tra quelle indicate all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o più società di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con società concessionarie già operanti.

Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini previsti e fino a quanto non saranno definiti i provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sospenderà i pagamenti in favore delle società sopra indicate.

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

— Il testo del D.M. 29 maggio 1969 (Norme sulla organizzazione, sulla amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969.

Nota all'art. 11:

La lettera *f*) del primo comma dell'art. 9 della legge n. 10/1977 (Norme sulla edificabilità dei suoli) riguarda gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.

Nota all'art. 12:

L'art. 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 2 (*Denominazioni topografiche stradali*). — Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati:

Centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale;

Area pedonale urbana: zona urbana interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo consenso per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone portatrici di handicap con limitate capacità motorie;

Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenza o di veicoli;

Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli;

Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata;

Sede stradale: piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste;

Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali;

Corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli;

Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi;

Marciapiede: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni;

Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata ai pedoni;

Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie;

Sulvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai tram, filobus od autobus;

Spartitraffico o isola: parte della carreggiata dalla quale è escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni;

Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia;

Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni;

Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilità;

Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilità;

Passo carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali;

Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla circolazione nel senso di marcia».

Nota all'art. 13:

L'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dall'art. 15 della legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 4 (*Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati*). — Nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo;

b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse;

c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose,

d) quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima.

I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera *d*), sono di competenza dell'ente proprietario della strada.

Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessità, per messi subordinati a speciali condizioni e cautele.

I comuni possono:

a) stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

b) assumere con deliberazione del consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli, su aree destinate a tale scopo;

c) concedere con deliberazione del consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni;

d) stabilire con deliberazione del consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe.

Le concessioni sono accordate di preferenza, a parità di ogni altra condizione, agli automobile clubs e per gli autocarri all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.).

Le aree indicate nel quinto comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico.

Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera *d*) su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma del primo comma dell'art. 2 «area pedonale urbana» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dal comune nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico.

Alle ordinanze previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma.

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui all'art. 3, terzo comma, lettera *c*), la somma è da lire quarantamila a lire centomila.

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

La stessa sanzione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo.

Ai sensi dell'art. 3, settimo comma, l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma, lettera d), sono evidenziate con segnali stradali stabiliti con decreto dal Ministro dei lavori pubblici.

Nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza del sindaco viene stabilito che la sosta degli autoveicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale il segnale di divieto di sosta dovrà essere integrato da un pannello aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo. Le caratteristiche del pannello saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Chiunque viola i divieti di sosta di cui al comma precedente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato l'inosservanza dei divieti di sosta comporta inoltre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta abusiva.

Il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 (per il titolo si veda nelle note all'art. 2), richiamato nell'articolo soprariportato, è il seguente:

«Art. 2. (Zone territoriali omogenee). — Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui — fermo restando il carattere agricolo delle stesse — il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale».

Nota all'art. 14:

L'art. 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dall'art. 12 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132, e dalla legge qui pubblicata, così recita:

«Art. 3 (Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati). — Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.

Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

L'ente proprietario della strada può con ordinanza:

a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli;

c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;

d) disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;

e) stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdruciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve.

Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera a), possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può con ordinanza prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza.

Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, può essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici.

Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.

Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali [ora Azienda nazionale autonoma delle strade: art. 1, legge 7 febbraio 1961, n. 59, n.d.r.] o dal competente capo del compartimento della viabilità; per le strade militari dal comandante della zona militare territoriale, al quale spettano altresì i poteri indicati nei commi primo e secondo.

Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, contro quelle del comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa.

Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso.

Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo art. 103 [autoveicoli e filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali; treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio; autoveicoli e motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, n.d.r.]. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare più elevato.

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente articolo, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui al terzo comma, lettera c), la sanzione è da lire quarantamila a lire centomila.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spiri il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, da sei a diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'ha rilasciata, che, verificata la non recidività, la restituisce».

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dal presente articolo, si veda la precedente nota all'art. 13.

— Per il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 si veda la precedente nota all'art. 13.

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

Nota all'art. 16:

L'art. 7 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 7 (*Occupazione di suolo stradale*). — L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.

Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, sempreché rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni *non inferiore ad un metro e mezzo*.

Nota all'art. 17:

L'art. 16 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

«Art. 16 (*Segnali manuali degli agenti preposti al traffico*). — I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti:

- a) braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passaggio;
- b) braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia, per consentire il passaggio;
- c) un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti ha il valore della luce gialla di cui all'art. 17, lettera c).

Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione

Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila

Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la sanzione amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila.

Nota all'art. 18:

L'art. 17 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 17 (*Segnali luminosi di circolazione*). — Le luci dei semafori installati per regolare il traffico sono di colore rosso, verde e giallo, ovvero soltanto di colore giallo, ed hanno il seguente significato:

- a) la luce rossa vieta il passaggio;
- b) la luce verde consente il passaggio;
- c) la luce gialla dopo la verde vieta di oltrepassare il segnale a meno che i veicoli vi si trovino così prossimi, al momento della accensione, che non possano più arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima di avere oltrepassato il segnale stesso;
- d) la luce gialla lampeggiante prescrive di usare prudenza e diminuire la velocità.

Qualora la luce rossa sia integrata da frecce verdi i conducenti di veicoli che si trovano in una determinata fila debbono seguire la direzione indicata dalla freccia.

La luce rossa può inoltre essere integrata da speciali segnali luminosi per consentire determinati passaggi di trams; anche la luce verde può essere integrata da speciali segnali luminosi per vietare determinati passaggi di trams.

Speciali segnali luminosi possono essere riservati ai pedoni.

I limiti dei salvagente, coppe giratorie e simili, posti sulla carreggiata, possono essere segnalati con luci gialle o dispositivi a luce riflessa gialla; debbono essere segnalati quando l'illuminazione pubblica non li renda visibili.

I margini della carreggiata possono essere segnalati con dispositivi a luce riflessa: rossa quella di destra e bianca quella di sinistra.

Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.

Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire settantacinquemila a lire trecentomila.

Nota all'art. 19:

L'art. 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

«Art. 115 (*Sosta*). — Durante l'arresto protratto nel tempo di un veicolo o di un animale il conducente se si allontana deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.

Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa.

Nei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto.

Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni.

La sosta è vietata:

- a) in corrispondenza o in prossimità dei crocevia, delle curve, dei dossi, delle gallerie, dei passaggi a livello e delle fermate dei servizi pubblici di linea;
- b) sui binari tramviari, sugli attraversamenti pedonali e allo sbocco dei passi carrabili;
- c) quando la parte della carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;
- d) in prossimità o in corrispondenza dei segnali stradali in modo da occultarne la vista;

e) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;

f) sui marciapiedi, sulle banchine, sotto i formi e i portici, salvo diversa segnalazione;

g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;

h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.

In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalità di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verrà sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non è tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato.

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta è vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia possono rimuoverlo e portarlo alla depositaria comunale. Il veicolo è restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia.

Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila.

Se la sosta è effettuata in corrispondenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila.

Note all'art. 20:

— La legge n. 689/1981 reca: «Modifiche al sistema penale». Si trascrive il testo dei relativi articoli 8 (come modificato dall'art. 1-sexies del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11) e 18:

«Art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative). — Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si

rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa».

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 62/1974 (Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 11. — Se le sanzioni pecuniarie riguardano le infrazioni alle ordinanze adottate dai comuni ai sensi dell'art. 4 [v. nota all'art. 13, n.d.r.] del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, intese a stabilire divieti o limitazioni di fermata o di sosta dei veicoli su ciascuna strada o tratto di essa, o le infrazioni ai divieti di sosta previsti dall'art. 115 [v. nota all'art. 19, n.d.r.], il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione, la somma di lire cinquemila.

In tutti i casi in cui la sanzione pecuniaria minima prevista dalle presenti norme è indicata in lire diecimila e la massima in non meno di lire quarantamila, la sanzione pecuniaria minima è elevata a lire quindicimila.

— Si riporta il testo degli articoli 113 e 114 della citata legge n. 689/1981:

«Art. 113 (Aumento delle pene pecuniarie). — Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.

Art. 114 (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie). — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie».

Note all'art. 21:

— La legge n. 125/1976, modificata dalla legge n. 415/1984, reca: «Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali».

— Per il testo vigente dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, si veda la precedente nota all'art. 13.

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

Note all'art. 22:

— L'art. 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, già modificato nel primo comma, relativamente al termine di notifica (novanta giorni), dall'art. 12 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 141 (Notificazione delle contravvenzioni). — Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'instatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione, effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione.

Alla notificazione si provvede a mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta.

Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione.

Dalla notificazione decorrono per il contravventore i termini previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 138 per effettuare l'obblazione. Entro gli stessi termini la persona alla quale è stato notificato il rapporto può chiedere all'ufficio che siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni.

Salvo, comunque, il disposto dall'art. 162 del codice penale, la notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile di ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia.

Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente».

— L'art. 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è stato sostituito dall'art. 23 della legge qui pubblicata.

— L'art. 142-bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è stato introdotto dall'art. 24 della legge qui pubblicata.

— L'art. 143 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è stato sostituito dall'art. 25 della legge qui pubblicata.

— L'art. 606 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. n. 420/1959, riguarda le contravvenzioni non contestabili. L'attuale testo è così formulato:

«Art. 606 (Contravvenzioni non contestabili). — Qualora si verificano casi di materiale impossibilità di intimare l'alt al trasgressore delle norme di circolazione, come ad esempio nei seguenti casi:

- 1) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- 2) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;
- 3) sorpasso in curva;
- 4) accertamento di una infrazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto, il funzionario e l'agente del traffico deve redigere il verbale di contravvenzione specificando i motivi per i quali non è stato possibile intimare al contravventore di fermarsi.

Successivamente deve trasmettere all'ufficio da cui dipende gli elementi acquisiti così da permettere la notifica al trasgressore nel modo

Nota all'art. 23:

Per il testo dell'art. 18 della legge n. 689/1981 si veda nelle note all'art. 20. Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 17, 22 e 23 della predetta legge n. 689/1981:

«Art. 17 (Obbligo del rapporto). — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

«Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). — Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile».

«Art. 23 (Giudizio di opposizione). — Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne

6-4-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il pretore può progettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione».

Note all'art. 24:

— L'art. 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è stato sostituito dall'art. 20 della legge qui pubblicata.

— L'art. 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è stato sostituito dall'art. 23 della legge qui pubblicata.

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 27 (Esecuzione forzata). — Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette».

Note all'art. 25:

— Per il testo dell'art. 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, si veda nelle note all'art. 22.

— Il testo dell'art. 162-bis del codice penale, aggiunto dall'art. 126 della legge n. 689/1981, è il seguente:

«Art. 162-bis (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). — Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 656):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (DE ROSE) e dal Ministro per le aree urbane (TOGNOLI) il 20 novembre 1987.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 17 dicembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dall'3ª commissione, in sede referente, il 27 gennaio 1988, 3 febbraio 1988, 16 giugno 1988; 13, 19, 26, 27 ottobre 1988.

Assegnato nuovamente all'8ª commissione, in sede deliberante, il 9 novembre 1988.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 16 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3414):

Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, l'11 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dall'VIII commissione il 25 gennaio 1989, 8 febbraio 1989 e approvato il 2 marzo 1989.

89C0150

ALLEGATO B 2

Decreto ministeriale n. 41 del 1990

2-3-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 51

**MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE**
DECRETO 14 febbraio 1990, n. 41.

Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122.

**IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visti gli articoli 4 e 7 della predetta legge, con i quali viene autorizzata la concessione di contributi a titolo di concorso statale nelle spese occorrenti per la realizzazione dei parcheggi;

Visti gli articoli 2, comma 3, e 4, comma 2, della predetta legge con i quali si prevede che vengano determinati i criteri di priorità ai fini dell'ammissione ai contributi e le relative misure, nonché i costi standard da individuare annualmente ai fini della determinazione dei costi massimi ammissibili;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale al Ministro per i problemi delle aree urbane viene conferita la delega all'esercizio delle funzioni previste dalla legge n. 122/1989;

Considerato che le agevolazioni pubbliche disposte dalla legge devono privilegiare le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote;

Considerata l'esigenza di disciplinare unitariamente la materia in relazione alle diverse determinazioni, tra loro connesse, da assumere ai fini dell'individuazione dei criteri di priorità, delle tipologie dei parcheggi, dei costi standard e della misura dei contributi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Attesa l'avvenuta comunicazione in data 29 dicembre 1989 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988.

ADOPTA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, gli interventi proposti dai comuni ed inclusi negli elenchi trasmessi dalle Regioni saranno valutati secondo il seguente ordine di priorità:

A) parcheggi finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani e nei loro centri storici attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano.

B) Parcheggi situati al di fuori dei centri storici e finalizzati a favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare.

C) Parcheggi finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili (quali, ad esempio: museali, fieristiche, espositive, ricreative, sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico-artistico-ambientale) mediante la sosta dei veicoli privati per periodi di tempo limitati.

Art. 2.

1. Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di cui all'art. 1 saranno privilegiati gli interventi realizzabili con partecipazione aggiuntiva di capitale pubblico e/o privato in misura non inferiore al 30% dell'investimento complessivo secondo l'ordine di priorità determinato dai seguenti criteri di gestione:

a) parcheggi interamente destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera;

b) parcheggi destinati solo parzialmente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera, ma in cui la percentuale dei posti auto da cedere ad altri soggetti, anche mediante il trasferimento del diritto di superficie, non sia superiore al 30% di quelli complessivi;

c) parcheggi di cui alle lettere precedenti con strutture relative ad attività di servizio strettamente funzionali all'uso e manutenzione dei veicoli.

Art. 3.

1. In relazione a situazioni eccezionali di carattere locale, rigorosamente motivate dai comuni e confermate dalle regioni con apposita attestazione trasmessa unitamente ai programmi od elenchi degli interventi, potranno essere riconosciute priorità diverse da quelle di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Ai soli fini della determinazione del contributo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 122/1989 i costi standard sono così stabiliti:

Tipologia di parcheggio	Costo in lire milioni per posto auto
a) a raso	2,5
b) multipiano in elevazione con funzionamento a rampe o meccanico	14,5
c) multipiano nel sottosuolo con funzionamento a rampe	20
d) multipiano nel sottosuolo con funzionamento meccanico	18

2. Il costo standard di ciascun posto-moto e posto ciclo è stabilito rispettivamente in lire centomila e cinquantamila.

3. Il costo standard di eventuali posti riservati per autobus sarà valutato in misura pari a tre posti auto.

Art. 5.

1. Ai fini della concessione dei contributi, costituisce condizione di ammissibilità la completezza della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989, con la quale dovranno essere, in particolare, comprovate la concreta fattibilità dell'intervento nei tempi previsti, la congruità del piano economico finanziario e la completa funzionalità delle opere realizzate ai fini della relativa fruizione.

Art. 6.

1. Il contributo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 122/1989 è commisurato al numero dei posti autobus, auto, moto e ciclo destinati esclusivamente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera.

2. Il contributo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), è corrisposto per 15 annualità, in favore dei comuni che assumono direttamente la realizzazione e la gestione dei parcheggi, in misura pari alla rata di ammortamento calcolata al 90% del tasso dei mutui a tal fine concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in corrispondenza della scadenza delle rate di ammortamento dei mutui stessi.

3. Il contributo sulla spesa massima ammissibile, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), è corrisposto semestralmente in via posticipata, per 15 annualità, in favore dei soggetti cui i comuni abbiano affidato in concessione la costruzione e la gestione dei parcheggi in relazione a mutui concessi per lo scopo da istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate nonché da istituti di credito esteri.

Art. 7.

1. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con decreti del Ministro per i problemi delle aree urbane.

2. L'erogazione della prima rata di contributo è disposta, a seguito di comunicazione del comune attestante l'avvenuta stipula del mutuo; a partire dalla prima semestralità successiva alla data di stipula del mutuo stesso.

3. Le rate di contributo, fin dalla prima, sono corrisposte per intero, prescindendo da eventuali quote di mutuo somministrate in corso d'opera dall'istituto mutuante.

4. Prima della erogazione della prima rata di contributo il comune certificherà l'avvenuto rilascio della concessione edilizia e l'inizio dei lavori.

5. L'erogazione delle successive rate di contributo avrà luogo sulla base di certificazioni del comune progressivamente attestanti, con cadenza semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonché l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del servizio.

6. In caso di mancata, incompleta o ritardata certificazione, l'erogazione delle rate di contributo potrà essere sospesa procedendo, se del caso, al recupero dei contributi già erogati maggiorati dei relativi interessi.

7. In caso di definitiva mancata certificazione, si provvederà alla revoca dei contributi e, in ogni caso, al recupero di quelli già erogati maggiorati dei relativi interessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 febbraio 1990

Il Ministro
per i problemi delle aree urbane
CONTE

Il Ministro del tesoro
CARLI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 240

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

ALLEGATO B 3

CIPE 20 dicembre 1990

2-2-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 28

Resta ferma la possibilità, in sede di liquidazione a saldo degli incentivi dell'intervento straordinario, di effettuare il cumulo con le altre agevolazioni quando queste siano state richieste ed ottenute successivamente all'emissione del provvedimento di concessione da parte dell'agenzia, o delle regioni per le iniziative di competenza.

L'agenzia, o le regioni, possono comunque procedere in qualsiasi momento alla riduzione delle agevolazioni quando si dovesse verificare il superamento dell'indicato limite del 75%.

7. Le società finanziarie a partecipazione pubblica che operano per la promozione di iniziative imprenditoriali, nel caso in cui le società partecipate richiedano le agevolazioni finanziarie dell'intervento straordinario, possono concedere, per la realizzazione delle iniziative, anticipazioni finanziarie da rimborsare al momento dell'erogazione delle agevolazioni a valere sulla legge n. 64/86.

8. Il finanziamento agevolato mediante l'immissione di prestiti obbligazionari, di cui all'art. 10 della legge n. 64/86, è alternativo, fatte salve le fattispecie di cui al comma successivo, alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218/78 ed è concedibile fino alla copertura del 70% degli investimenti ammessi alle agevolazioni finanziarie, ferma restando la quota di scorte agevolabili fissata nella misura del 40%.

Entro la predetta misura del 70%, che può essere elevata unicamente ai sensi del disposto di cui al comma 7 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78, il finanziamento di cui sopra può cumularsi con il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del richiamato testo unico n. 218/78 nel caso in cui i progetti di investimento siano definiti nell'ambito dei contratti di programma e dei contratti di impresa, oppure, nel caso in cui siano proposti da singole imprese e presentino caratteristiche di elevata innovatività, di portata strategica nel settore di appartenenza e di notevole ricaduta sull'indotto e positivi effetti sull'occupazione.

Nel caso di concorso delle agevolazioni di cui all'art. 10 della legge n. 64/86 e di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/78 il Ministro del tesoro e il Ministro per il mezzogiorno coordinano gli interventi di rispettiva competenza e verificano il rispetto dei limiti di cumulo. Le risultanze istruttorie relative al finanziamento di cui all'art. 10 e al contributo in conto capitale sono trasmesse al CIPI rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro per il mezzogiorno per l'ammissibilità del predetto cumulo delle agevolazioni, anche nel caso di iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori al limite massimo dello scaglione di cui all'art. 9, comma 7, lettera b), della legge n. 64/86.

Il Ministro per il mezzogiorno verifica la compatibilità finanziaria delle singole operazioni con le risorse disponibili.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1990.

Determinazione dei settori prioritari ai quali debbono essere indirizzati gli interventi da realizzarsi da province, comuni e loro consorzi e comunità montane mediante l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante «disposizioni in materia di finanza pubblica» convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 65/1989 che, tra l'altro, assegna al CIPE il compito di determinare entro il 31 dicembre di ciascun anno i settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi da realizzarsi da province, comuni e loro consorzi e comunità montane mediante l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo;

Visto l'art. 4, comma 8, che fa comunque salve le disponibilità determinate da specifici provvedimenti legislativi;

Ravvisata la necessità di coordinare ed indirizzare la spesa per gli investimenti degli enti locali in infrastrutture e pubblici servizi, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze emergenti;

Viste le proprie precedenti delibere del 30 marzo 1989 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1989) e del 19 dicembre 1989 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1990) che, in attuazione di quanto disposto dalla norma sopracitata, hanno individuato i settori cui prioritariamente indirizzare gli interventi relativi agli anni 1989 e 1990;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il raggiungimento degli obiettivi primari di infrastrutture del territorio e pubblici servizi permane anche per l'anno 1991 quale fondamento alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, della Direzione degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo alle province, ai comuni e loro consorzi ed alle comunità montane.

Resta confermato il rilievo da dare al soddisfacimento dei fabbisogni emergenti con particolare riferimento alle istanze che promanano dalle grandi aree urbane e metropolitane.

A tal fine è ribadito l'ordine prioritario da assegnare alle seguenti tipologie di opere ai fini dell'accoglimento delle domande di concessione dei mutui:

1° Gruppo di opere:

- opere fognarie e depurative, smaltimento rifiuti;
- opere acquedottistiche;
- opere per impianti di illuminazione, elettrodotti, metanodotti, gasdotti;
- opere stradali, parcheggi e metropolitane;
- edifici scolastici

2-2-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 28

Nell'ambito di questo primo gruppo cui, peraltro, è necessario riconoscere priorità trattandosi di opere indispensabili, debbono essere primariamente affrontate le nuove ed immediate esigenze cioè:

per le aree urbane: parcheggi e metropolitane;
per l'intero territorio nazionale: gli impianti di smaltimento ed i metanodotti.

2° Gruppo di opere:

impianti sportivi;
parchi e giardini.

3° Altre opere.

A ciascun gruppo di opere, con sottostanti tipologie di intervento e con lo stesso ordine prioritario, sono assimilati gli interventi di carattere manutentorio diretti alla conservazione del patrimonio e dei servizi pubblici.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A094

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1990.

Approvazione di progetti di investimento e ammissione degli stessi alle disponibilità del Fondo per il rientro dalla disoccupazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante tra l'altro norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro;

Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che istituisce il Fondo per il rientro dalla disoccupazione con il fine di promuovere la creazione di occupazione aggiuntiva, in particolare nei territori del Mezzogiorno;

Considerato che tale obiettivo viene perseguito tramite il finanziamento totale o parziale di piani o progetti di investimento tendenti allo sviluppo dell'occupazione, dando rilievo alla formazione ed all'innovazione;

Visto il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito nella legge 5 luglio 1989, n. 246, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria;

Visto l'art. 8-bis del predetto decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito nella legge 5 luglio 1989, n. 246, che prevede l'adozione di piani o progetti di investimento secondo le modalità ed i criteri previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 86/1988, convertito nella legge n. 160/1988, al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, che estende per il triennio 1990-92, la localizzazione dei progetti di cui al decreto-legge n. 166/1989, convertito con la legge n. 246/1989, all'intero territorio della regione Calabria;

Visto il primo comma del citato art. 7 che rfinanzia, per l'anno '90, con la somma di 300 miliardi di lire la dotazione del Fondo per il rientro dalla disoccupazione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 31 gennaio 1989 che stabilisce i requisiti dei piani o progetti di investimento presentati ai sensi del decreto-legge n. 86/1988 e domanda al CIPE l'approvazione dei medesimi;

Tenuto conto delle priorità da accordare a piani o progetti attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attività di consulenza ed assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle amministrazioni pubbliche;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concernenti trentuno progetti di investimento, localizzati sul territorio nazionale, tendenti ad alleviare i fenomeni di più grave disoccupazione;

Considerato che tra i suddetti interventi, ammontanti complessivamente a 759.031 milioni di lire, sono ricompresi tre progetti specifici per il comune di Reggio Calabria ed uno relativo al territorio della regione Calabria, per complessivi 48.248 milioni di lire;

Tenuto conto che le risorse del Fondo per il rientro dalla disoccupazione sono interamente disponibili, in quanto non si è ancora proceduto ad una loro utilizzazione;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono approvati, per le finalità di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e ammessi al finanziamento sulle disponibilità del Fondo per il rientro dalla disoccupazione, per una somma pari complessivamente a 710.783 milioni di lire, i progetti di investimento riportati nell'allegata tabella A, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Sono altresì approvati, ai sensi del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito nella legge 5 luglio 1989, n. 246 e ammessi al finanziamento sulle disponibilità del Fondo per il rientro dalla disoccupazione, per un importo pari complessivamente a 48.248 milioni di lire, i progetti di investimento localizzati nella regione Calabria riportati nell'allegata tabella B che fa parte integrante della presente deliberazione.

I progetti di investimento approvati con la presente delibera dovranno essere attivati entro centoventi giorni dalla data di efficacia dei singoli atti convenzionali di affidamento. Di tale attivazione dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro ed al CIPE, cui saranno successivamente trasmesse indicazioni puntuali circa l'occupazione attivata, sia in fase di cantiere che a regime.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO B 4

Legge n. 155 del 1989 (tetto massimo indebitamento comune)

1-6-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 126

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989), coordinato con la legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1989), recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (a), è fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.

2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (b), è fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (a), è fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (a), e 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (b), le parole: «dell'80 per cento» sono soppresse.

5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991, della retribuzione annua contributiva.

(a) Il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 177/1976 è riportato in appendice.

(b) L'art. 211, lettera a), del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1976, come modificato dall'art. 21 della legge n. 177/1976, dall'art. 9 della legge n. 141/1985 e dal presente decreto, è così formulato:

«Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:

a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento:

- 1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
- 2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
- 3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
- 4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria, va commisurata allo stipendio intero».

Art. 2.

1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni (a), sono sostituiti dai seguenti:

«Con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate».

2. Le disposizioni recate dall'articolo 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (b), sono estese ai contratti per forniture e servizi. Le stesse norme si applicano agli enti locali, compresi i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti, agli enti pubblici, anche economici, nonché agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione.

3. Sono abrogati il quinto comma dell'articolo 12 e l'articolo 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (a), nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.

4. Sono fatte salve le diverse misure e modalità di anticipazione relative ai contratti già aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

1-6-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 126

(a) Il testo vigente dell'art. 12 del R.D. n. 2440/1923 è riportato in app. indice.

(b) Il testo dell'art. 22 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) è il seguente:

«Art. 22 (*Pagamenti in conto*). — A modifica del primo comma dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo subordinatamente alla presentazione per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti».

Art. 2-bis.

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 (a), ed ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (b).

2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione può escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessità di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.

3. La facoltà di esclusione di cui al comma, 2, nonché il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facoltà non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

4. È abrogato il comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (c).

(a) Il testo dell'art. 24 della legge n. 584/1977 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 5 della legge n. 14/1973 è riportato in appendice.

(c) Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988) prevedeva: «Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche sono considerate anomale, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 5 per cento che deve essere indicato nel bando o nell'avviso di gara».

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (a), è sostituito dal seguente:

«La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multi-

plex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (b), non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (c), che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale».

2. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi».

(a) Il testo vigente dell'art. 28 della legge n. 416/1981 è riportato in appendice.

(b) L'art. 56, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, così dispone: «È concessa una tariffa ridotta per i giornali quotidiani, compresi i settimanali, e per le riviste, rassegne e simili di periodicità almeno semestrale, spediti direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1000 esemplari».

(c) Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera c), e del comma 2 dello stesso art. 10 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente:

«Art. 10 (*Contributi ad altri periodici*). — 1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'art. 8 sono corrisposti altresì alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali a condizione che:

(omissis).

c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'art. 8;

(omissis).

2. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo».

Art. 4.

1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 20 marzo.

1-6-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 126

2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 10 marzo.

3. Per l'anno 1989 la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonché di comunità montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi.

4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (a). Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (b). Il concorso statale è determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5,6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.

5. Resta salva la possibilità per le province, comuni e comunità montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione.

6. e 7. (Soppressi dalla legge di conversione).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresì, ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato.

9. I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunità montane, che hanno deliberato l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento devono, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimità delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento. A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni.

10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 (c), e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (b), è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

12. (Soppresso dalla legge di conversione).

12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento.

(a) Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 66/1989, è riportato in appendice.

(b) L'art. 6, comma 5, del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), prevede che: «Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate».

1-6-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 126

Si riporta anche il citato comma 1, lettere *b)* e *c)*, dello stesso articolo:

«1. A valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti calcolati come segue:

(*omissis*).

b) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT;

c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e 1988, in misura pari a L. 2.048 per abitante. La popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT».

L'art. 8, comma 2, del medesimo D.L. n. 359/1987, è così formulato: «2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo».

(*c*) L'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è così formulato: «Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate».

Art. 5.

1. In relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua per l'anno 1989, con apposita deliberazione, le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno stesso, a carico di esercizi futuri, nel limite massimo del 50 per cento delle somme autorizzate per ciascuno di detti esercizi. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

Art. 6.

1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta

2. Per l'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento della entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorché gli stanziamenti sono disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario. La riduzione non opera per le annualità di limiti di impegno.

3. In applicazione della disposizione di cui al comma 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte dei conti.

4. Le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989 possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio per il 1990 e sono evidenziate in apposita tabella. Per la reiscrizione nei bilanci delle aziende autonome delle riduzioni agli stanziamenti di competenza, di cui al comma 2, può essere autorizzata la concessione da parte dello Stato di apposito contributo, in misura pari alle somme che devono essere reiscritte nell'esercizio 1990.

5. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni (*a*), è sostituito dal seguente:

«Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1990.

(*a*) Il testo vigente dell'art. 36 del R.D. n. 2440/1923 è riportato in appendice.

Art. 7.

1. Il fondo costitutivo di cui all'articolo 2 del decreto

ALLEGATO B 5

Disponibilità Cassa depositi e prestiti
(articolo 14 della legge n. 202 del 1991 -
articolo 18 della legge n. 412 del 1991 -
articolo 8 della legge n. 243 del 1993)

24-7-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 172

elementari il numero degli allievi diviso per il numero di classi autorizzate nell'ambito di ciascuna provincia non può essere inferiore a 18. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore tale rapporto è rispettivamente di 20 e 22.

(a) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 323/1988 (Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2 (Piano di razionalizzazione della rete scolastica). — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche.

2. Il piano dovrà tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti.

3. A partire dall'anno scolastico 1989-90, si dovrà procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento dovrà essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.

4. A partire dall'anno scolastico 1989-90, le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie statali sono accorpate, in modo peraltro da non costituire classi con un numero di alunni di regola non superiore a 23. Resta fermo il limite numerico previsto dall'art. 7, comma terzo, della legge 4 agosto 1977, n. 517. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e stabilito il numero massimo e minimo di alunni per classe secondo le seguenti direttive: *nelle scuole elementari il numero degli allievi diviso per il numero di classi autorizzate nell'ambito di ciascuna provincia non può essere inferiore a 18. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore tale rapporto è rispettivamente di 20 e 22.*

5. Il piano di razionalizzazione dovrà prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.

6. Il piano è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

7. Il piano di razionalizzazione di cui al presente articolo è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti».

Il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 517/1977 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico), richiamato nel comma 4 dell'articolo sopracitato, prevede che: «Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di venti alunni».

Art. 14.

1. *La Cassa depositi e prestiti nella propria attività finanziaria adegua le concessioni di mutui all'andamento dei conti della finanza pubblica, secondo le indicazioni, le modalità e i tempi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.*

2. *Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non deve essere comunque inferiore a cinquemilacinquecento miliardi, sarà data la precedenza assoluta ai mutui ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le indicazioni contenute nell'articolo 1, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla*

3. *I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno.*

4. *Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente, verranno determinate condizioni e modalità per l'erogazione del concorso statale di cui al comma 3.*

(a) Si trascrive il testo dei commi 2 e 2-ter dell'art. 1 del D.L. n. 6/1991, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991:

«2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 65.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

2-bis. (Omissis).

2-ter. *Gli enti di cui al comma 2-bis [sono le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, n.d.r.] possono utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali».*

Art. 14-bis.

1. *Le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica.*

Art. 15.

1. *Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 463 (a), e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INADEL e degli enti compresi nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni (b), sono tenuti ad investire un importo pari al 15 per cento dei contributi riscossi nell'anno finanziario 1990 in conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato.*

2. *Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato per il 40 per cento entro il mese di luglio e*

31-12-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 305

delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, stabilisce, con proprio decreto, modalità e procedure per il conferimento di beni di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le rappresentanze nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, può stabilire, con decreto, tariffe e condizioni particolari per la spedizione di grandi quantità di effetti postali, purché nell'interesse dell'Amministrazione e della maggiore efficienza del servizio.

ART. 18.

(Attività della Cassa depositi e prestiti)

1. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono prorogate per il 1992.

2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1 non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria.

ART. 19.

(Contenimento delle spese degli enti locali).

1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, nonché dai loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle

ART. 20.

(Norme in materia di opere pubbliche)

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi oppure di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso.

2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, può essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.

ART. 21.

(Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato)

1. In deroga alle disposizioni vigenti è fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:

22-5-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 118

2. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) *Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

Cap. 7102 - lire 40 miliardi - legge 7 agosto 1990, n. 245 (art. 17);

Cap. 1527 - lire 20 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Cap. 1528 - lire 15 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Cap. 7505 - lire 15 miliardi - legge 27 novembre 1991, n. 380;

b) *Ministero del bilancio e della programmazione economica:*

Cap. 1353 - lire 2 miliardi - legge 22 dicembre 1986, n. 910 (art. 8, comma 4);

c) *Ministero del tesoro:*

Cap. 9008 - lire 650 miliardi - legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) *Ministero del turismo e dello spettacolo:*

Capitoli 2577, 2578, 2579, 8043 e 8532, rispettivamente per lire 5 miliardi, per lire 5 miliardi, per lire 2 miliardi, per lire 3 miliardi e per lire 5 miliardi - leggi 30 aprile 1985, n. 163, e 29 dicembre 1988, n. 555.

Art. 8.

Mutui Cassa depositi e prestiti

1. Per l'anno 1993 l'ammontare dei mutui che la Cassa depositi e prestiti può concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali non può superare il complessivo importo di lire 3.600 miliardi. Detto ammontare comprende anche i mutui previsti da norme speciali, ivi inclusi quelli destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria.

Art. 9.

Riduzione trasferimenti alle FF.SS.

1. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 è ridotto di lire 600 miliardi in termini di competenza e di cassa.

Art. 10.

Aumento contributi previdenziali lavoratori autonomi e agricoli stipendiati

1. A decorrere dal 1° giugno 1993, le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate di 1 punto.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1:

a) le percentuali dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti da datori di lavoro e

b) le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, previste per il settore agricolo dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono elevate di 30 punti con riferimento ai contributi a carico dei datori di lavoro e del 50 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, con riferimento a quelle dei contributi a carico dei lavoratori.

Art. 11.

Blocco impegni di spesa

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1993 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.

2. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 12.

Deposito in tesoreria di quota parte delle disponibilità degli enti previdenziali

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INPDAP e degli enti compresi nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire negli anni 1993, 1994 e 1995, in un conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato, un importo pari al 15 per cento delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno finanziario precedente a quello di riferimento.

2. Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato, per l'anno 1993, entro il mese di settembre e, per gli anni successivi, per il quaranta per cento entro il mese di maggio e, per la restante parte, entro il mese di novembre.

3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al

ALLEGATO B 6

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

29-5-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 125

Istituzioni	Programma di intervento	Finanziamento su art. 20 (miliardi)
Istituti zooprofilattici sperimentali Tre Venezie	Completamento nuova sede	6.100
Istituti zooprofilattici sperimentali Tre Venezie	Opere prioritarie	3.960
Istituti zooprofilattici sperimentali Umbria e Marche	Opere prioritarie	3.880
Istituti zooprofilattici sperimentali Abruzzo e Molise	Opere prioritarie	5.360
Istituti zooprofilattici sperimentali Lazio e Toscana	Opere prioritarie	7.840
Istituti zooprofilattici sperimentali Campania e Calabria	Opere prioritarie	7.450
Istituti zooprofilattici sperimentali Puglia e Basilicata	Opere prioritarie	14.360
Istituti zooprofilattici sperimentali Sicilia	Opere prioritarie	5.360
Istituti zooprofilattici sperimentali Sardegna	Opere prioritarie	6.210
Totale I.Z.S . . .		79.700
TOTALE GENERALE . . .		418.700

92A2537

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Determinazioni relative alla quota già attribuita alla regione Sicilia per il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio

sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani è soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale, tra l'altro, è stata riservata la somma di 418,700 miliardi di lire per i programmi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari e degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la propria deliberazione in data 30 luglio 1991, con la quale è stato approvato ed ammesso al finanziamento l'intervento relativo alla «clinica chirurgica III dell'Università di Palermo», per un importo pari a L. 14.828.000.000 a valere sulle autorizzazioni di spesa in favore della regione Sicilia, in quanto provvisoriamente ricompreso nel programma sanitario della regione medesima, in attesa della ripartizione del sopraindicato accantonamento di 418,700 miliardi di lire;

Considerato che il Ministro della sanità ha inoltrato una proposta concernente la ripartizione del citato accantonamento di 418,700 miliardi di lire tra gli istituti ed i policlinici interessati, tra i quali è ricompreso l'intervento relativo alla terza clinica chirurgica dell'Università di Palermo;

Vista la propria delibera in pari data con la quale viene ripartita la predetta somma di lire 418,700 miliardi ed autorizzato il policlinico di Palermo ad assumere direttamente mutui per il finanziamento del progetto di cui sopra, per l'importo di L. 14.828.000.000:

Delibera:

La somma di L. 14.828.000.000 relativa al finanziamento della terza clinica chirurgica dell'Università di Palermo, oggetto della deliberazione in data odierna in premessa, è resa disponibile per le esigenze relative al piano triennale di investimenti in materia di edilizia sanitaria della regione Sicilia.

Roma, 31 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2539

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Direttiva, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per l'anno 1992, ad integrazione della analoga direttiva emanata il 16 gennaio 1992.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva, viene sospesa fino al 30 settembre 1992 la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio per tutte le amministrazioni dello Stato e le aziende autonome, sotto la diretta responsabilità dei direttori generali.

La presente direttiva non si applica alle spese relative a stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie del personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.

Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

29.5.1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 125

2. Per gli aspetti diversi dall'assunzione degli impegni di spesa, sono prorogate fino al 30 settembre 1992 le disposizioni della precedente direttiva emanata il 16 gennaio 1992 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992).

Il Governo rivolge invito agli enti territoriali ed a tutti gli enti decentrati di spesa di restringere il ricorso al finanziamento da parte di enti creditizi.

3. La presente direttiva costituisce atto di indirizzo volto al conseguimento di obiettivi di interesse nazionale, per la cui attuazione gli enti del settore pubblico allargato sono tenuti ad adottare atti coerenti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della direttiva medesima.

92A2582

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, firmata a Londra il 1° giugno 1972.

A seguito dell'emanazione della legge n. 149 del 23 aprile 1991, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1991, che ha autorizzato l'adesione italiana alla convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, firmata a Londra il 1° giugno 1972, si è provveduto a depositare lo strumento di adesione in data 2 aprile 1992. Conformemente alle disposizioni dell'art. 13 della convenzione, la stessa è entrata in vigore per l'Italia il 2 maggio 1992.

92A2544

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Congregazione delle suore francescane di Mondovì», in Mondovì

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1992, registro n. 20 Interno, foglio n. 10, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla «Congregazione delle suore francescane di Mondovì», con sede in Mondovì (Cuneo).

92A2545

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Campobasso, Cosenza, Lecce, Torino e Venezia.

Con decreto ministeriale n. 1/4402 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.590.036.451, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.611.423.648 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4558 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.454.036.496, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.492.840.290 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4273 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.568.197.700, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 22.586.984.800 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4428 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Torino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.102.756.784, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 2.628.445.980, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.654.578.230 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4392 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Venezia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 710.951.400, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.184.919.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.185.598.525 iscritto a nome della ditta «Iran Loom di Granzotto Orfeo e C.» S.a.s.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Venezia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A2469

ALLEGATO B 7

Decreto legge n. 333 del 1992: blocco impegni

18-9-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 220

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992 e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1992), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 13 agosto 1992), recante: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica».

AVVERTENZA;

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

CAPO I

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 (a), agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni (b), ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784 (c), agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 (d), concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti.

2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289 (e), sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati.

3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (f), le parole «... è ridotta all'11,678 per cento.» sono sostituite dalle parole «... è ridotta al 10,50 per cento.» e al comma 3 dello stesso articolo le parole «... è stabilito in lire 6.957 miliardi...» sono sostituite con le parole «... è stabilito in lire 6.632 miliardi...».

4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (g), si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.

(a) La legge n. 139/1992 recita: «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna».

(b) Il D.L. n. 2/1987 recita: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico. Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettere b) (come sostituita dall'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92) e c):

«1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza, di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:

a) (omissis);

b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità;

c) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali».

(c) La legge n. 784/1980 recita: «Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione».

(d) La legge n. 135/1990 recita: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS».

(e) L'art. 2 del D.L. n. 289/1992 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992), non convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali e sostituito dal D.L. 20 luglio 1992, n. 342 (in corso di conversione in legge), era così formulato:

«Art. 2 (Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane). — 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

18-9-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 220

capitolo 2102 lire 50 miliardi;
 capitolo 2501 lire 50 miliardi;
 capitolo 2502 lire 100 miliardi;
 capitolo 2802 lire 150 miliardi;
 capitolo 4005 lire 150 miliardi;
 capitolo 4031 lire 250 miliardi;
 capitolo 4051 lire 350 miliardi.

4. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV - Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa.

(a) L'art. 33 della legge n. 41 1986 (Legge finanziaria 1986), come modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 33. — 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.

2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle amministrazioni e dalle aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

3. (Abrogato).

4. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta la facoltà, esercitabile dall'amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo».

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garanzie dello Stato.

4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (a), non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia», iscritto nella predetta tabella A.

(a) Il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 415 1991 (Legge finanziaria 1992) prevede che: «Gli importi da iscriverne nei fondi speciali di cui all'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1992-1994, restano determinati per l'anno 1992 in lire 27.343.345 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, ed in lire 5.385 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge».

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubblici o privati direttamente oppure tramite istituzioni creditizie nazionali, su mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1994.

2. Sono fatte salve le garanzie per le quali sia già stato adottato il relativo provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5-bis.

1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (a), sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b). L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

ALLEGATO B 8

Legge n. 243 del 1993: blocco impegni

22-5-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 118

2. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) *Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

Cap. 7102 - lire 40 miliardi - legge 7 agosto 1990, n. 245 (art. 17);

Cap. 1527 - lire 20 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Cap. 1528 - lire 15 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Cap. 7505 - lire 15 miliardi - legge 27 novembre 1991, n. 380;

b) *Ministero del bilancio e della programmazione economica:*

Cap. 1353 - lire 2 miliardi - legge 22 dicembre 1986, n. 910 (art. 8, comma 4);

c) *Ministero del tesoro:*

Cap. 9008 - lire 650 miliardi - legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) *Ministero del turismo e dello spettacolo:*

Capitoli 2577, 2578, 2579, 8043 e 8532, rispettivamente per lire 5 miliardi, per lire 5 miliardi, per lire 2 miliardi, per lire 3 miliardi e per lire 5 miliardi - leggi 30 aprile 1985, n. 163, e 29 dicembre 1988, n. 555.

Art. 8.

Mutui Cassa depositi e prestiti

1. Per l'anno 1993 l'ammontare dei mutui che la Cassa depositi e prestiti può concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali non può superare il complessivo importo di lire 3.600 miliardi. Detto ammontare comprende anche i mutui previsti da norme speciali, ivi inclusi quelli destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria.

Art. 9.

Riduzione trasferimenti alle FF.SS.

1. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 è ridotto di lire 600 miliardi in termini di competenza e di cassa.

Art. 10.

Aumento contributi previdenziali lavoratori autonomi e agricoli stipendiati

1. A decorrere dal 1° giugno 1993, le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate di 1 punto.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1:

a) le percentuali dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti da datori di lavoro e lavoratori agricoli sono aumentate di 1 punto;

b) le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, previste per il settore agricolo dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono elevate di 30 punti con riferimento ai contributi a carico dei datori di lavoro e del 50 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, con riferimento a quelle dei contributi a carico dei lavoratori.

Art. 11.

Blocco impegni di spesa

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1993 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.

2. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 12.

Deposito in tesoreria di quota parte delle disponibilità degli enti previdenziali

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INPDAP e degli enti compresi nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire negli anni 1993, 1994 e 1995, in un conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato, un importo pari al 15 per cento delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno finanziario precedente a quello di riferimento.

2. Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato, per l'anno 1993, entro il mese di settembre e, per gli anni successivi, per il quaranta per cento entro il mese di maggio e, per la restante parte, entro il mese di novembre.

3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.

ALLEGATO B 9

Legge n. 498 del 1992

29-12-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 304

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGI 23 dicembre 1992, n. 498.

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino al 31 dicembre 1993, fatto salvo quanto disposto al comma 2; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

b) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

c) legge 4 agosto 1990, n. 240, recante «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità»;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante «Disposizioni in materia di trasporti», limitatamente all'importo di lire 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992;

e) articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)», limitatamente all'importo di lire 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima;

f) articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPE T), su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può autorizzare la contrazione nel secondo semestre dell'anno 1993 di mutui ai sensi delle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), nel complessivo limite di lire 1.000 miliardi.

3. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalità di approvazione e di attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remuneratività del capitale investito.

4. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11».

5. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, nonché ai mutui di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lire 20 miliardi nel 1993.

7. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, è ridotta di lire 4 miliardi per il 1993 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

8. La sospensione dei mutui di cui al comma 6 non ha altresì effetto per i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale — parte in conto capitale — di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo sanitario nazionale — parte in conto capitale — dalla legge finanziaria per il 1993.

9. Le annualità da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge

29-12-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 304

revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività.

2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entità dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare, conformemente alle direttive del CIPE, nell'ambito della viabilità primaria ed autostradale, criteri e finalità di utilizzo di detti sovrapprezzi, sentite le competenti commissioni parlamentari.

4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

5. Le società concessionarie autostradali, ancorché non quotate in borsa, sono soggette all'obbligo della certificazione di bilancio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 15, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 12.

1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera *e*), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera *d*), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve

prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

29-12-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 304

6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale.

Art. 13.

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

1. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, da ultimo sostituita dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è sostituita dalla seguente:

«c) titoli denominati in ECU (*European Currency Unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti».

Art. 15.

1. Al fine di assicurare una completa e razionale utilizzazione delle risorse stanziato con il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e con la legge 7 agosto 1989, n. 289, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, revoca le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del citato decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987, e successive modificazioni, che non risultino comunque stipulati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo.

2. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi già finanziati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine di assicurarne la piena funzionalità.

ALLEGATO B 10

CIPET 500 miliardi

15-9-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 217

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare provvederà a formulare istruzioni per la predisposizione dei progetti e per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili al finanziamento afferenti il sistema di alimentazione delle reti di distribuzione con aria e G.P.L., compresi gli impianti specifici relativi.

5. Per il progetto della città di Cagliari valgono le disposizioni relative agli interventi di nuova rete.

6. Il settimo comma della propria delibera del 25 marzo 1992, si intende soppresso.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A5075

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 7 giugno 1993.

Autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

Visti il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986, e l'aggiornamento del piano stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1992;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, che reca disposizioni in materia di parcheggi prevedendo, tra l'altro, l'elaborazione di un programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate;

Visto il decreto n. 41 emanato il 14 febbraio 1990 dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e con il quale sono stati definiti i criteri di priorità per l'ammissione ai benefici di cui alla citata legge n. 122/1989;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, relativa all'ordinamento delle autonomie locali;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Vista la propria delibera datata 31 marzo 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992, con la quale sono state emanate direttive relative al programma di interventi di cui alla menzionata legge n. 211/1992;

Vista la propria delibera datata 18 maggio 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di presentazione delle istanze intese ad ottenere i benefici ex art. 9 della richiamata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 7 giugno 1993, in corso di pubblicazione, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e visti in particolare, di detto decreto-legge, gli articoli, 1, 14 e 15;

Rilevato che l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 498/1992 prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro per le aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, possa autorizzare, nel secondo semestre dell'anno 1993, la contrazione di mutui ai sensi delle richiamate leggi n. 122/1989 e n. 211/1992 entro il limite complessivo di 1.000 miliardi;

Vista la proposta formulata al riguardo dal Ministro per le aree urbane con nota del 14 aprile 1993;

Preso atto che il Ministro dei trasporti ha dichiarato di condividere la proposta di cui sopra, realizzando così l'intesa di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 498/1992;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dalla norma per ultimo richiamata al fine di realizzare interventi da considerare prioritari nel contesto di una pianificazione intesa ad adeguare progressivamente le infrastrutture di trasporto all'accresciuta domanda di mobilità in ambito urbano;

Considerato che la congestione e l'inquinamento atmosferico hanno raggiunto livelli ormai inaccettabili nelle grandi aggregazioni urbane, ma che anche nelle città di dimensioni minori i problemi della mobilità a livello locale possono assumere rilevante entità;

Delibera:

1. Nel secondo semestre dell'anno 1993 è autorizzata la contrazione di mutui ai sensi delle leggi 24 marzo 1989, n. 122 e 26 febbraio 1992, n. 211, entro il limite complessivo di 1.000 miliardi.

2. Del volume di mutui di cui al punto precedente 500 miliardi sono destinati alla realizzazione di parcheggi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14 del decreto-legge richiamato in premessa.

Il Ministro per i problemi delle aree urbane procederà ad individuare i progetti da considerare prioritari ai fini suddetti nell'ambito dei progetti già approvati con le modalità previste dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 e dei quali venga confermata la priorità ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 giugno 1993 recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione, conferendo carattere prioritario ai progetti concernenti i comuni indicati all'art. 6 della richiamata legge n. 122/1989 e che rispondano ai seguenti requisiti:

siano a livello di progettazione esecutiva;

15-9-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 217

risultino coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti;

siano finalizzati, preferibilmente, a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano, e consentano una riorganizzazione del sistema di trasporto collettivo stesso.

3. I residui 500 miliardi sono riservati alla realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa.

Gli interventi da considerare prioritari saranno individuati da questo Comitato, sulla base della procedura stabilita dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211 e nell'ambito dei piani di intervento per i quali gli enti interessati hanno presentato domanda di ammissione ai benefici previsti dalla legge stessa, corredata dalla prescritta documentazione, entro i termini stabiliti nella delibera del 31 marzo 1992 e nella delibera del 18 maggio successivo.

Più specificatamente, tenuto conto della scarsità delle risorse come sopra disponibili, le risorse stesse saranno destinate alla realizzazione:

3.1. Nell'ambito delle città metropolitane, di un'opera ovvero più opere (fino ad un massimo di tre) che rispondano alle caratteristiche tecniche di metropolitana leggera o di tramvia protetta e che verranno selezionate alla stregua dei seguenti criteri:

ricorrenza degli elementi indicati dalla menzionata delibera del 31 marzo 1992 quali titolo di priorità ai fini della valutazione di ammissibilità ai benefici della citata legge n. 211/1992;

massimizzazione dell'utilizzo del finanziamento dello Stato, mediante documentata esistenza di risorse aggiuntive certe;

realizzabilità dell'intera opera con i cofinanziamenti disponibili;

impegno a realizzare la progettazione esecutiva entro quattro mesi dalla notificazione della scelta del progetto.

3.2. Nell'ambito di una o più città non incluse nel novero delle città metropolitane, di opere che, anche tramite il ricorso a tecnologie alternative, consentano soluzioni radicali per i problemi di mobilità e ambiente, rendendo in particolare possibile la pedonalizzazione del centro storico, e che siano suscettibili di rappresentare una realizzazione pilota per realtà analoghe: la selezione, tra i progetti che presentano dette caratteristiche, verrà effettuata alla stregua dei criteri enunciati al punto precedente.

Per quanto concerne gli interventi di cui al punto 3.1 i Ministri per i problemi delle aree urbane e dei trasporti potranno richiedere, ai soggetti che hanno presentato entro le scadenze previste domanda inerente progetti ricadenti nelle aree metropolitane, di inviare entro trenta giorni documentazioni integrative che rispondano alle riportate condizioni aggiuntive rispetto ai contenuti della richiamata delibera CIPET del 31 marzo 1992.

Roma, 7 giugno 1993

Il Presidente delegato: SPAVINTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 143

93A5074

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 14 luglio 1993, n. 226, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 226 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 16 luglio 1993), non convertito in legge, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162», sono state sostituite da quelle contenute nel decreto-legge 8 settembre 1993, n. 347 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 9 settembre 1993), come previsto dall'art. 8, comma 1, di quest'ultimo decreto.

93A5136

Mancata conversione del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante: «Proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari».

Il decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante: «Proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 16 luglio 1993.

93A5137

ALLEGATO B 11

Legge n. 537 del 1993, articolo 12

8-12-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 303

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537.

Interventi correttivi di finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA****ART. 1.***(Organizzazione della pubblica amministrazione).*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

interesse pubblico, e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le aree depresse. Al relativo intervento si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 34 del presente articolo.

32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 è integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai diciotto ai trentadue anni di età da parte di piccole imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988.

33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi.

34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.

35. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite ».

36. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, è sostituito dal seguente:

« 2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ».

37. Il periodo temporale di durata del

guardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso.

38. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1993 ».

39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1° luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rivalutazione dovrà essere effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione INPDAI.

ART. 12.

(Trasferimenti alle regioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti

12-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 303

confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158; le procedure di riparto di cui al predetto articolo 3, comma 3, della legge n. 158 del 1990 si applicano altresì ai fondi provenienti dallo stanziamento di cui al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.

4. Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato può chiedere, ai sensi dell'articolo 12

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate.

5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese.

6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonché gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate

ALLEGATO B 12

Riepilogo decreto ministeriale ripartizioni fondi 3.500 miliardi

REGIONE

	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	
	ART. 3	ART. 6
1) ABRUZZO	64,0	
2) BASILICATA	69,0	
3) PR. AUT. BOLZANO	19,5	
4) CALABRIA	67,3	46,0
5) CAMPANIA	123,1	261,5
6) EMILIA R.	124,5	78,0
7) FRIULI V. G.	37,5	35,0
8) LAZIO	51,1	338,0
9) LIGURIA	34,5	97,5
10) LOMBARDIA	199,5	328,5
11) MARCHE	58,5	
12) MOLISE	16,5	
13) PIEMONTE	84,0	184,0
14) PUGLIA	108,5	116,0
15) SARDEGNA	42,0	68,0
16) SICILIA	100,5	288,0
17) TOSCANA	98,9	99,0
18) PR. AUT. TRENTO	17,6	
19) UMBRIA	34,5	
20) VALLE D'AOSTA	9,5	
21) VENETO	139,5	60,5

1.500

2.000

2-2-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 26

5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

6. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli».

7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.

8. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale.

9. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2.

Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei programmi urbani parcheggi

1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano provveduto ad approvare la seconda annualità del programma urbano parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualità di cui all'articolo 6 della medesima legge, devono provvedere nel termine di novanta giorni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la Conferenza, provvede a revocare le somme assegnate a regioni e comuni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di specifici programmi. Il provvedimento di revoca può avvenire anche a parziale modifica di eventuali trasferimenti previsti da disposizioni legislative.

3. Le risultanti disponibilità, per effetto della revoca di cui al comma 2, sono riassegnate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, su conforme parere della Conferenza, alle regioni ed ai comuni che abbiano completato i programmi relativi, rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. La ripartizione sarà effettuata tenendo conto, per ciascun ente interessato, dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza.

Art. 3.

Trasporti rapidi di massa

1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 al fine di garantire, in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporto in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le regioni interessate.

3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

4. Alla commissione costituita, con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989, per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono altresì attribuite le funzioni previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. La commissione è integrata con due componenti designati dal Ministro per i problemi delle aree urbane. Conseguentemente, è soppressa la commissione di cui al citato articolo 6 della legge n. 211 del 1992.

Art. 4.

Trasporti pubblici locali

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente

2-2-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 26

decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993.

Art. 5.

Interporti

1. È abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed è soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

2. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con procedure uniformi a quelle adottate per gli interporti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, i tempi e le modalità per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi. La domanda dovrà essere corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura, nonché dallo studio di impatto ambientale.

4. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, tra l'altro, all'atto della domanda:

a) rispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al concorso dello Stato, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo, una spesa per investimenti complessiva per la quale il concorso dello Stato non superi il 60% dell'importo;

e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

5. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del presente articolo ed in particolare quelle contenute ai commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 5 ed alla lettera f), comma 3, dell'articolo 5.

6. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, possono essere applicate, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 240 del 1990, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

ALLEGATO B 13

Decreto-legge n. 81 del 1994

2-2-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 26

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

94G0102

DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1994, n. 81.

Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di parcheggi e di trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Parcheggi

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122. La rideterminazione dei costi standard e delle modalità di accesso al credito da parte dei comuni e dei soggetti concessionari ai fini della quantificazione del contributo previsto dalla legge n. 122 del 1989 è stabilita, entro lo stesso termine di novanta giorni, con decreto del Ministro per i problemi delle aree

urbane, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, sempreché i comuni provvedano entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale alla assegnazione in diritto di superficie delle aree di cui all'articolo 9, comma 4. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma.»

3. Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane di cui al comma 1 del presente articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i centoventi giorni successivi.

4. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie.»

ALLEGATO B 14

Comunicato stampa n. 15 del 12 luglio 1993

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Stampa

N° 15

Roma, 12 luglio 1993

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 16,10, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Carlo Azeglio Ciampi; Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Antonio Maccanico.

All'inizio della riunione il Presidente del Consiglio ha svolto un'ampia relazione sui risultati del Vertice dei Paesi maggiormente industrializzati svoltosi a Tokyo dal 7 al 9 luglio scorso. Il Presidente Ciampi ha altresì illustrato gli aspetti più significativi dei colloqui avuti a margine con il Presidente Clinton, il Presidente Mitterrand, il Primo Ministro Miyazawa e il nuovo Primo Ministro canadese, Sig.ra Campbell.

Il Presidente del Consiglio ha messo in risalto i progressi sostanziali realizzati in materia di apertura delle frontiere commerciali. Una conclusione dell'Uruguay Round entro l'anno contribuirebbe al superamento della fase recessiva che pesa su tutto il mondo industrializzato. Il gruppo dei Sette ha convenuto nel ritenere la disoccupazione il problema più grave del momento. A tal fine ha sollecitato l'adozione di politiche che incidano sulla struttura dei sistemi produttivi: mercato del lavoro, qualità della spesa pubblica, ambiente.

Il Presidente del Consiglio ha altresì esposto gli impegni assunti dal G7 nei settori dell'ambiente, del sostegno alle riforme russe ed in favore dei paesi in via di sviluppo.

Infine, il Presidente Ciampi, si è soffermato sulla riforma del Vertice, la cui prossima edizione si terrà a Napoli. Le innovazioni puntano ad una maggiore semplicità dei lavori e ad una maggiore confidenzialità dei colloqui tra i Capi di Stato e di Governo, a vantaggio di una maggiore efficacia nell'azione del G7.

Sui temi politici del Vertice si sono intrattenuti il Ministro degli Affari esteri Andreatta ed il Ministro del Tesoro Barucci. Il Consiglio dei Ministri ha espresso consenso ed apprezzamento al lavoro svolto dal Presidente e dalla delegazione italiana.

Previa relazione del Ministro per le Riforme elettorali ed istituzionali, Prof. Elia, il Consiglio ha approvato un disegno di legge costituzionale con il quale viene garantito ai cittadini italiani residenti all'estero il diritto di votare nel luogo di residenza, tramite opportuni ritocchi agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione. Con successiva legge ordinaria saranno assicurate le condizioni per l'esercizio effettivo del diritto di voto degli italiani all'estero. Le modifiche proposte della Costituzione prevedono, in particolare, che venti deputati e dieci senatori siano eletti nelle circoscrizioni e nei collegi elettorali appositamente istituiti.

Il Consiglio ha, quindi, approvato due decreti-legge predisposti, rispettivamente, dai Ministri della Marina mercantile, On. Costa, e dell'Industria, Prof. Savona.

Con il primo decreto si dispone, anche per il corrente anno, il fermo biologico della pesca (riferito ai metodi a strascico ed a traino pelagico) per il periodo 25 luglio - 7 settembre 1993 in via obbligatoria per l'Adriatico, mentre per lo Jonio ed il Tirreno la sospensione opererà dal 16 settembre al 30 ottobre previo apprezzamento della consistenza delle risorse biologiche compiuto dall'autorità marittima competente. Viene così data attuazione anche nel 1993 ai Regolamenti comunitari in materia. Alle imprese di pesca sarà corrisposto un premio di fermo temporaneo, rapportato alla stazza ed all'anzianità di costruzione delle navi, nonché un'indennità giornaliera di 25 mila lire per ciascun pescatore componente l'equipaggio (fermi restando il minimo contrattuale ed i contributi previdenziali e assistenziali); tali benefici economici non sono cumulabili con analoghe erogazioni di altri Dicasteri, delle regioni e di enti pubblici.

Con il secondo decreto-legge - predisposto dal Ministero dell'Industria - si autorizzano le pubbliche amministrazioni a continuare ad avvalersi fino al 30 giugno 1994 del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, alle stesse amministrazioni assegnato in posizione di comando fino al prossimo 16 luglio. Sarà così possibile

ridefinire gli organici, espletare le procedure di mobilità e di corrispondenza di qualifiche e bandire i concorsi pubblici per la copertura dei conseguenti posti disponibili, prescindendo dai limiti di età.

Il Consiglio ha, poi, deliberato la reiterazione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle missioni umanitarie in Somalia e Mozambico, nel testo predisposto dai Ministri degli Affari esteri, Prof. Andreatta, e della Difesa, Sen. Fabbri.

Previa relazione del Ministro dei Lavori pubblici, Ing. Merloni, è stato approvato in via definitiva un decreto legislativo per il riordino della materia delle concessioni di acque pubbliche e per la disciplina dell'importo dei canoni in ragione delle diverse utilizzazioni. Il decreto ha riportato il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato - Regioni. La nuova disciplina concerne l'individuazione di grandi e piccole derivazioni per le utenze di acqua pubblica; i criteri per uniformare l'acquisizione di dati statali e regionali; il procedimento per i pareri istruttori e per la comparazione di domande concorrenti; i criteri per il rilascio, la durata ed il rinnovo delle concessioni; il monitoraggio delle acque pubbliche a cura e spese del concessionario; le licenze di attingimento; la denuncia di tutti i pozzi esistenti, anche non utilizzati; il controllo delle acque di fognatura a cura degli enti gestori; la determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni di acque pubbliche, di estrazioni di materiali dall'alveo dei corsi di acqua pubblici, nonché di spiagge, superfici e pertinenze di laghi.

Su proposta del Ministro degli Affari esteri, Prof. Andreatta, il Consiglio ha approvato tre disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali:

- Protocollo di adesione della Repubblica ellenica alla Unione dell'Europa Occidentale (Roma, 20 novembre 1992);
- Atto per la revisione dell'art. 63 della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei (Monaco, 17 dicembre 1991);
- revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo (Firenze, 17 settembre 1992).

Previa relazione del Ministro dell'Interno, Avv. Mancino, è stato poi deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Mascalucia, in

provincia di Catania, per il quale sono state rilevate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un disegno di legge per la riforma del trasporto pubblico locale, su proposta del Ministro dei Trasporti, On. Costa, che mira a riordinare l'intero settore prevedendo:

- una nuova definizione del trasporto pubblico locale, che comprenda l'insieme di tutti i servizi di trasporto offerti per soddisfare la domanda di mobilità locale;
- la necessaria individuazione delle risorse finanziarie disponibili per i servizi di trasporto pubblico locale;
- misure per il ripiano dei disavanzi pregressi;
- disciplina dei nuovi rapporti tra enti di governo e società di gestione;
- unificazione a livello regionale delle responsabilità di programmazione e di quelle finanziarie;
- netta separazione dei ruoli e dei compiti degli enti di governo e delle società di gestione;
- costituzione di un'Autorità per il trasporto locale nelle aree metropolitane.

Il Ministro per le Aree urbane, On. Spini, ha sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri lo schema di decreto delegato di cui all'art. 12 della legge n. 498 del 1992, concernente la costituzione, da parte degli Enti locali, di società miste a prevalente capitale privato per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione di opere strumentali. Il Consiglio ha convenuto sull'opportunità di disciplinare la materia in modo più compiuto e, al di là dei ristretti limiti della delega, con un apposito disegno di legge, il cui esame sarà avviato in una delle prossime sedute.

Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio, Ministro del Turismo ad interim, ha deliberato la nomina del dott. Mario PESCANTE a Presidente del CONI.

Il Consiglio dei Ministri, infine, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, Prof. Paladin, ha esaminato numerose leggi regionali a norma dell'articolo 127 della Costituzione.

La seduta ha avuto termine alle ore 18,15.

--- = = 0000000 = = ---

